Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero della marina mercantile

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 28 MAGGIO 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 237 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel secondo semestre 1983.

Elenco n. 238 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 8 marzo 1984, n. 6944/R.

Elenco n. 239 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 17 marzo 1984, n. 6954/R.

Elenco n. 240 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 17 marzo 1984, n. 6978/R.

Elenco n. 241 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 2 aprile 1984, n. 6979/R.

(1738-1739-1790-1791-2016)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 28 MAGGIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1968-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1969-1989; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1971-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1973-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 8 % 1974-1984; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1976-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 12 % 1978-1988, effettuate il 21 maggio 1984.

(2777)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1984, n. **159.**

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione colpita dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonché a quelli di cui al successivo articolo 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-88, la complessiva spesa di lire 800 miliardi.

2. La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art. 2.

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni ed i comuni interessati comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalle calamità di cui al precedente articolo 1.

2. Entro i successivi quindici giorni, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvede alla individuazione, nell'ambito della somma di cui al precedente articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.

3. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente comma, alla individuazione provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. Le amministrazioni destinatarie delle quote di cui ai precedenti commi provvedono ai relativi interventi di riattazione e di ricostruzione degli edifici e delle opere danneggiate o distrutte.

5. Restano fermi i poteri e le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con proprie ordinanze, provvede a ripartire annualmente le quote individuate ai sensi dei precedenti commi sulla base di programmi di intervento, presentati al Ministro stesso entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere effettuati gli interventi medesimi.

7. Per la parte di tali programmi relativa alle ricostruzioni nel territorio del parco nazionale d'Abruzzo le ordinanze di cui al precedente comma sono adottate d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro per l'ecologia ai fini di garantire gli interessi di tutela del parco.

8. Il primo programma è presentato entro il 30 settembre 1984.

9. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dalle calamità di cui al presente decreto.

10. Per la ricostruzione si applica la disciplina della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto compatibile e salvo quanto diversamente stabilito con le norme di cui al presente decreto.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i comuni determinano le zone di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

12. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro né con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

13. Le ordinanze emanate in attuazione del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo degli anni dal 1985 al 1989, presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3.

1. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a concedere contributi in conto interesse, nella misura massima di tre punti percentuali, sui mutui contratti dai proprietari od altri aventi titolo per l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto.

2. I provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio approvano i progetti dei lavori di adeguamento antisismico e vigilano sulla regolare esecuzione dei lavori.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da adottarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità per il pagamento di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

Ai fini di provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattazione e ricostruzione, i programmi di cui al precedente articolo 2 comprendono anche gli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, e quelli per le altre calamità naturali, già individuate con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 5.

1. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi fanno carico rispettivamente ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con propria ordinanza le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

Art. 6.

1. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS. relativi al ripristino ed allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone colpite dalle calamità naturali di cui al presente decreto, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione col sistema dell'economia.

2. Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, affidare, per le opere di sua competenza danneggiate dalle calamità di cui al presente decreto, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di competenza, terrà conto anche delle esigenze di riattazione e di riparazione degli istituti universitari.

5. I lavori di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento di competenza dell'Amministrazione dello Stato sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 ottobre 1886, n. 3859. Per i lavori che interessano i beni di interesse storico, artistico e archeologico, anche di proprietà privata, possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione e si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292.

6. I lavori e le opere di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nei trenta giorni immediatamente successivi al verificarsi degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso o ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dall'evento stesso.

Art. 8.

1. I prelevamenti dal fondo per la protezione civile sono disposti con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base di richieste delle amministrazioni ed enti interessati che tengano conto delle effettive esigenze di pagamento ed indichino le modalità di accreditamento.

2. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, affluiscono alla entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro.

3. Le somme per fronteggiare le emergenze e consentire le riattazioni più urgenti nelle zone colpite dagli eventi di cui al presente decreto, già impegnate sulle disponibilità del fondo per la protezione civile, sono reintegrate a valere sulla somma di cui al precedente articolo 1.

Art. 9

1. Il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, costituito dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con decreto 12 giugno 1981 ai sensi dell'articolo 14-*undecies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, continua ad operare, con le stesse modalità di funzionamento previste nel suddetto decreto, fino alla istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile e comunque per non oltre un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma precedente viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario annuo di lire 3 miliardi ivi compresi i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

3. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento della atti-

vità di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica a stipulare convenzioni, con personale di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di 10 unità.

Art. 10.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato, d'intesa con il Ministro dell'interno, a provvedere alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco al fine di consentirne il più celere, funzionale ed autonomo impiego.

2. Con le stesse disponibilità di cui al precedente comma, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricostituire le scorte di mezzi e materiali occorrenti ai fini della protezione civile.

3. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, agli oneri occorrenti per le riparazioni delle roulottes, gestite dalle Forze armate ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 del richiamato decreto-legge, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

Art. 11.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in attesa della disciplina organica della materia, può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati alla attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare le spese nei periodi d'impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati ed a concedere contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.

Art. 12.

1. Il termine del 30 giugno 1984 previsto nel comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

2. Per la disciplina degli eventuali atti ancora pendenti alla predetta data del 31 dicembre 1984 si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114.

3. Il termine indicato nel secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, già prorogato al 30 giugno 1984 col comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, per l'attività di studi, progettazioni e sperimentazioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, a stipulare convenzioni secondo i criteri e le modalità già applicate dai commissari straordinari di Governo per l'attuazione del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per incarichi analoghi.

Art. 13.

1. Gli atti emanati da funzionari delegati, ancorché non dipendenti statali, concernenti spese su fondi accreditati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sono sottoposti al controllo successivo della competente ragioneria regionale dello Stato e dell'organo decentrato territorialmente competente della Corte dei conti.

2. I rendiconti relativi alle spese di cui al precedente comma sono resi direttamente dai soggetti accreditatari agli organi di controllo sopra menzionati entro il termine di sessanta giorni dalle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, ferme restando le modalità di rendicontazione di cui alla vigente disciplina contabile.

Art. 14.

1. All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1984, si provvede, quanto a lire 20 miliardi ed a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo allo uopo utilizzando, rispettivamente, la voce « Rifinanziamento legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria) » e, parzialmente, la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

2. All'onere di lire 80 miliardi e di lire 150 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, rispettivamente negli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce « Rifinanziamento legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria) ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 14

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 maggio 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° giugno 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per lo anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quattro anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 1° giugno 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente articolo 1, pagabile il 1° dicembre 1984, è pari al 7,75%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo d'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Il prezzo per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore ai 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, nè di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1984 e l'ultima il 1° giugno 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° giugno 1984 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a due e a tre anni di scadenza 1° giugno 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT a due e a tre anni di scadenza 1° giugno 1984, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in emissione.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 6 giugno 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1984 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 116,250 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 290

(2779)

DECRETO 21 maggio 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dallo art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante la approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 6.500 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° giugno 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1984, è pari all'8%.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo d'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Il prezzo per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alla cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore ai 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1984 e l'ultima il 1° giugno 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benifici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° giugno 1984 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a due e a tre anni di scadenza 1° giugno 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT a due e a tre anni di scadenza 1° giugno 1984 per l'importo di lire 4.000 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 6 giugno 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 6.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 520 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1984
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 291

(2780)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 maggio 1984.

Modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195, recanti disciplina dell'attività sementiera;

Visto il regolamento di esecuzione della detta legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, recante modificazioni al precitato regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, che sostituendo l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, demanda — giusta ultimo comma dell'articolo medesimo — al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire con proprio provvedimento le modalità di presentazione delle domande per la iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali, la relativa documentazione ed i termini entro i quali le domande medesime devono essere presentate;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 in virtù del quale il costitutore di una varietà vegetale, che presenta domanda di iscrizione nei registri nazionali di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, è tenuto ad esibire — a dimostrazione della qualifica di costitutore della varietà in questione — copia del brevetto relativo alla varietà di cui si chiede la iscrizione o altra idonea documentazione;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole deve essere inoltrata, in duplice copia, di cui una redatta su carta legale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VII M.P. - Via Sallustiana, 10 - 00100 Roma, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, improrogabilmente entro il 15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno, rispettivamente per le varietà a semina primaverile ed a semina autunnale corredata dei dati e delle documentazioni di cui al successivo art. 2.

Della data di trasmissione fa fede il timbro postale.

Art. 2.

Nella domanda d'iscrizione di cui al precedente art. 1 dovranno essere precisati:

a) le generalità del costitutore richiedente o dei suoi aventi causa o di chi, in mancanza di questi, presenti domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 1096/71;

b) la denominazione della varietà;

c) l'azienda ove la varietà è mantenuta in purezza;

d) la descrizione dei caratteri morfologici e biologici della varietà con particolare riguardo a quelli che la differenziano da altre esistenti. Per le varietà ibride, sintetiche o simili, debbono essere comunicate tutte le notizie riguardanti i componenti genealogici;

e) l'origine della varietà stessa ed il metodo con il quale è stata ottenuta;

f) il metodo che il richiedente ha applicato od intende applicare per la conservazione in purezza della varietà;

g) le zone agrarie particolarmente adatte alla coltivazione della varietà;

h) se per la stessa varietà sia stata presentata domanda di iscrizione nei registri delle varietà di altro Stato membro della Comunità europea, di quale Stato trattasi e infine l'esito della domanda stessa.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

1) riproduzione fotografica in scala, della pianta o parti di essa, che servano ad identificare esattamente la varietà, ed, eventualmente, la riproduzione grafica di particolari caratteristiche;

2) risultati di prove sperimentali ufficiali, ove effettuate.

Per i costitutori di nazionalità estera, è necessario designare un rappresentante in Italia, con delega ufficiale.

Per le varietà di specie ortive dovrà inoltre essere precisato nella domanda se viene richiesta l'iscrizione della varietà nel catalogo « a » — certificazione quali « sementi di base » o « sementi certificate » o controllate in quanto sementi « standard » —, o nel catalogo « b » — controlli quali sementi « standard ».

Art. 3.

In allegato alla domanda di iscrizione, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il costitutore dovrà produrre:

copia del brevetto relativo alla varietà di cui si chiede la iscrizione nei registri nazionali. In mancanza, la seguente documentazione (in duplice copia):

1) apposita domanda di riconoscimento di costitutore della varietà per la quale è stata richiesta la iscrizione al registro delle varietà (su carta legale);

2) descrizione della varietà, con circostanziate precisazioni sulla denominazione proposta, sulle modalità con le quali la varietà è stata ottenuta nonchè sui vari caratteri di natura morfologica e fisiologica che la distinguono dalle altre varietà similari conosciute. Qualora per la produzione della varietà occorra la ripetuta utilizzazione di un'altra varietà, dovranno essere descritti anche i caratteri di quest'ultima;

3) i disegni o le fotografie della varietà di cui trattasi (formato cm 21 × 30);

4) breve relazione che illustri le strutture, l'organizzazione ed i mezzi tecnici di cui dispone il richiedente al fine della costituzione delle varietà;

5) eventuale nota aggiuntiva recante ogni ulteriore informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento ai risultati di esami in coltura già intrapresi in Italia o all'estero. Se la documentazione è redatta in lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione dichiarata conforme;

6) una dichiarazione attestante:

a) che la varietà, per quanto a conoscenza del richiedente, presenta i requisiti previsti dalla legge numero 1096/71;

b) nei casi di produzione di varietà con ripetuta utilizzazione di altre varietà iscritte nei registri, l'intervenuta autorizzazione scritta dei titolari che consentano l'utilizzazione di dette altre varietà (autorizzazione da allegarsi);

c) qualora sia stata presentata per la stessa varietà domanda di iscrizione nei registri di altri Stati, i risultati acquisiti a seguito di detta domanda di iscrizione;

7) la procura o la lettera di incarico, quando vi sia un mandatario, su carta intestata della società mandataria o copia autenticata.

Art. 4.

Entro il 15 febbraio ed il 15 agosto di ciascun anno, rispettivamente per le varietà a semina primaverile ed a semina autunnale, il richiedente l'iscrizione della varietà nei registri nazionali è tenuto ad inviare i campioni di sementi, ed i quantitativi di seguito indicati, per la effettuazione delle prove previste dall'art. 19 della legge n. 1096/71:

QUANTITATIVI DI SEME DA INVIARE

a) *Specie agricole*

Cereali a semina autunnale	kg 15 di seme + 600 spighe (solamente al primo anno di prova)
Cereali a semina primaverile Orzo e avena	kg 15 di seme + 600 spighe (solamente al primo anno di prova)
Mais	kg 3 di seme + kg 0,500 per ciascun parentale (solo al primo anno di prova)
Riso	kg 15
Barbabietola da zucchero	kg 2,500
Patate	da kg 100 a kg 150 secondo la pezzatura dei tuberi-seme, per due anni consecutivi
Foraggere Leguminose poliennali	kg 2 per due anni consecutivi
Leguminose annuali	kg 2 (+ 100 legumi per le vecce ed il pisello da foraggio) per due anni consecutivi
Graminacee	kg 2 per due anni consecutivi
Barbabietola da foraggio	kg 2,5 per due anni consecutivi
Oleaginose e da fibra Girasole	kg 1 per due anni consecutivi
Colza	kg 2 per due anni consecutivi
Soia	kg 15 per due anni consecutivi

b) *Specie orticole*	Varietà al primo anno di prova		Varietà al secondo anno di prova	
		—		—
Anguria	g	50	g	80
Asparago (1) .		—		—
Bietola da coste . .	»	100	»	200
Bietola da orto .	»	100	»	200
Carota . .	»	50	»	100
Cavolfiore	»	20	»	50
Cavolo broccolo	»	20	»	50
Cavolo cappuccio bianco	»	20	»	50
Cavolo cappuccio rosso	»	20	»	50
Cavolo di Bruxelles .	»	20	»	50
Cavolo laciniato .	»	20	»	50
Cavolo rapa . .	»	20	»	50
Cavolo verza . . .	»	20	»	50
Cerfoglio (1) . .		—		—
Cetriolo e cetriolino	»	30	»	50
Cicoria . .	»	30	»	50
Cipolla .	»	50	»	100
Fagiolo . . .	»	2000	»	3000
Fagiolo di Spagna .	»	2000	»	3000
Fava . .	»	3000	»	4000
Finocchio . .	»	30	»	60
Indivia riccia e scarola	»	30	»	50
Lattuga . . .	»	15	»	30
Melanzana . .	»	20	»	30
Melone . . .	»	30	»	50
Peperone . . .	»	20	»	30
Pisello	»	1500	»	2000
Pomodoro . . .	»	20	»	30
Porro . . .	»	50	»	100
Prezzemolo (1) . .		—		—
Rapa primav. e autunn.	»	20	»	50
Ravanello e rafano .	»	50	»	100
Scorzonera (1) . .		—		—
Sedano e sedano rapa .	»	10	»	25
Spinacio . . .	»	100	»	200
Valeriana (1) . .		—		—
Zucchino . .	»	50	»	80

(1) Per i quantitativi di seme da inviare rivolgersi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VII M.P. - Registri delle varietà.

Qualora il seme avesse subito dei trattamenti, occorre indicare il tipo e la percentuale di principio attivo usato.

Saranno respinti ed esclusi dalle prove, quei campioni che perverranno gravati da pagamenti a qualsiasi titolo.

Art. 5.

Le domande di iscrizione nei registri nazionali, che perverranno oltre i termini previsti dall'art. 1 del presente decreto o che perverranno nei termini stabiliti ma incompleti nella documentazione come sopra specificata, non saranno prese in considerazione. Della mancata presa in considerazione sarà fornita notizia agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(2681)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 3 maggio 1984.

Norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

Visto il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50;

Viste le « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio) », emanate con la circolare a stampa n. 340364 del 31 marzo 1970;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Sono approvate le unite « Norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1984

p. *Il Ministro*: CERAMI

NORME PER GLI ALLIBI DI OLI MINERALI E DI GAS COMPRESSI, GAS LIQUEFATTI, GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI, GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE E MISCELE DI GAS.

Capitolo I

APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Applicazione

1) Le presenti norme si applicano alle navi battenti bandiera italiana o straniera che intendano effettuare il trasferimento, da una all'altra, in acque territoriali italiane, degli olii minerali o dei gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti sotto pressione e miscele di gas.

2) Il trasferimento da una nave all'altra degli oli minerali può essere effettuato soltanto tra navi abilitate al trasporto degli oli minerali di cui s'intende effettuare il trasferimento, con l'osservanza delle presenti disposizioni.

Il trasferimento da una nave all'altra dei gas può essere effettuato soltanto tra navi in possesso dell'attestazione di idoneità prevista dalla vigente normativa in materia di trasporto marittimo alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido o gassoso, con l'osservanza delle presenti disposizioni. Nel caso di navi non munite della suddetta attestazione, l'autorità marittima ne fa accertare l'idoneità da parte dell'ente tecnico.

2) Sono ammessi al trasferimento da una nave all'altra gli oli minerali elencati nell'appendice I dell'allegato I alla Marpol 73/78, *come definita al successivo art. 3, punto 1) ed i sotto*

elencati gas, purché inclusi nell'attestazione di idoneità di entrambe le navi: ammoniaca, butadiene, butano, butilene, cloruro di etile, cloruro di vinile, etano, etilene, isobutano, miscele butano/propano, propano, propilene.

4) Qualora si presenti la necessità di effettuare il trasferimento di prodotti diversi da quelli sopra citati, gli interessati devono inoltrare domanda al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

5) Fermo restando quanto disposto dal precedente punto 4), è vietato il trasferimento da una nave all'altra di prodotti non elencati nel precedente punto 3), oppure il cui trasferimento non sia stato autorizzato dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

Art. 2.

Vigilanza dell'autorità marittima

L'autorità marittima vigila sulle operazioni di trasferimento del carico, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali, delle circostanze speciali, nonché della natura del prodotto da trasferire da una nave all'altra.

Art. 3.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme s'intende:

1) per *Marpol* 73/78: la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 622, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1980;

2) per *Solas* 74 *e suoi emendamenti*: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare 1974 ed i suoi emendamenti ratificati, rispettivamente, dalla legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980 e dalla legge 4 giugno 1982, n. 438, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982;

3) per *allibo*: il trasferimento di tutto o parte del carico da una nave all'altra, quando esse sono ormeggiate una all'altra;

4) per *area di trasferimento*: la zona entro la quale viene effettuato il trasferimento del carico da una nave all'altra;

5) per *ormeggio e disormeggio in navigazione*: l'ormeggio e il disormeggio di una nave mentre l'altra mantiene una rotta costante precedentemente concordata tra le due navi;

6) per *ormeggio e disormeggio all'ancora*: l'ormeggio e il disormeggio di una nave mentre l'altra è all'ancora;

7) per *segnali di emergenza*: i segnali di emergenza durante le manovre di avvicinamento e di partenza delle navi, quali previste dalle « Norme internazionali 1972 per prevenire gli abbordi in mare », approvate con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978;

8) per *piano di emergenza*: un piano, concordato tra i comandanti delle due navi prima dell'inizio delle operazioni di allibo, che assegni al personale di bordo i compiti e le sequenze delle operazioni da compiere in caso di qualsiasi emergenza;

9) per *informazioni tecniche*: i dati principali relativi agli impianti connessi con la movimentazione del carico, le caratteristiche delle navi e le condizioni di carico e/o zavorramento delle navi prima di iniziare le operazioni di allibo, quali richieste dai « modelli » allegati alle presenti norme, rispettivamente dopo l'art. 22 e dopo l'art. 24;

10) per *zona del carico*:

a) nel caso di navi cisterna adibite al trasporto di oli minerali: quella parte della nave che contiene cisterne o casse per il carico e locali pompe del carico e comprende intercapedini, spazi vuoti e zone di ponte adiacenti o soprastanti tutti i suddetti compartimenti;

b) nel caso di nave adibita al trasporto di gas: quella parte della nave che contiene il sistema di contenimento del carico, i locali pompe e compressori, inclusa la zona di ponte sopra l'intera larghezza e lunghezza della nave soprastante i suddetti spazi. Quando esistenti, le intercapedini, gli spazi per la zavorra o gli spazi vuoti adiacenti all'estremità poppiera della « stiva » più vicina alla prora sono esclusi dalla zona del carico;

11) per *punto di infiammabilità*: la temperatura minima — alla pressione di 760 mmHg — espressa in gradi centigradi, alla quale un liquido emette vapori infiammabili, in vaso chiuso, in quantità sufficiente per essere accesi;

12) per *oli minerali*: i prodotti citati nel punto 3) del precedente art. 1;

13) per *zavorra pulita*: quella definita alla Regola 1 (16) della Marpol 73/78;

14) per *zavorra segregata*: quella definita alla Regola 1 (17) della Marpol 73/78;

15) per *sistema di lavaggio con petrolio greggio*, d'ora in poi indicato come « COW »: quello definito alla Regola 13 B della Marpol 73/78;

16) per *gas compressi*: quelli con temperatura critica inferiore a —10 °C, trasportati allo stato gassoso sotto pressione;

17) per *gas liquefatti*: quelli con temperatura critica uguale o superiore a —10 °C, trasportati allo stato liquido sotto pressione. I gas liquefatti sono suddivisi come segue:

a) gas con temperatura critica uguale o superiore a 70 °C;

b) gas con temperatura critica uguale o superiore a —10 °C;

18) per *gas liquefatti refrigerati*: quelli che per il trasporto vengono liquefatti e mantenuti a temperatura inferiore a —10 °C;

19) per *gas disciolti sotto pressione*: quelli trasportati in soluzione in adatto solvente sotto pressione;

20) per *miscele di gas*:

le miscele di gas compressi,

le miscele di gas liquefatti,

le miscele di gas compressi con gas liquefatti,

le miscele di gas compressi o gas liquefatti con vapori di liquidi anche non classificati come merci pericolose,

le miscele di gas liquefatti refrigerati,

intesi tali gas come definiti ai punti che precedono;

21) per *sistema di contenimento del carico*: i depositi destinati a contenere i gas sopra definiti, inclusi, quando esistenti, la barriera primaria e quella secondaria, l'isolamento termico associato ad ogni spazio interposto e la struttura adiacente, se necessaria per il sostegno di questi elementi. Se la barriera secondaria è parte della struttura dello scafo, essa può essere una delimitazione della « stiva »;

22) per *deposito del carico*: l'involucro stagno ai liquidi progettato per essere il contenitore primario dei gas liquefatti ed include tutti tali contenitori, associati o meno all'isolamento e/o alle barriere secondarie;

23) per *barriera primaria*: l'elemento interno progettato per contenere il carico quando il sistema di contenimento del carico comprende due delimitazioni;

24) per *barriera secondaria*: l'elemento più esterno a tenuta di liquido di un sistema di contenimento del carico progettato per provvedere al temporaneo contenimento di qualsiasi prevedibile fuoriuscita del carico liquido attraverso la barriera primaria e per prevenire l'abbassamento della temperatura della struttura della nave fino ad un livello pericoloso;

25) per *stiva*: lo spazio racchiuso dalla struttura della nave nel quale è situato un sistema di contenimento del carico;

26) per *Ente tecnico*: il Registro italiano navale.

Capitolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.

Richiesta di autorizzazione per l'allibo

Chi intende effettuare l'allibo di uno o più prodotti citati nel precedente art. 1 deve presentare all'autorità marittima competente una domanda corredata da:

dichiarazione nella quale siano specificati quali prodotti, tra quelli indicati nel precitato art. 1, si intendono allibare e le relative quantità;

certificato di classe o documento equivalente, in corso di validità, dal quale risulti che le navi sono abilitate ad effettuare il trasporto degli oli minerali oppure, nel caso di gas, l'attestazione di idoneità citata nel punto 2) del precedente art. 1, dalla quale risulti che le navi sono abilitate ad effettuare il trasporto dei gas stessi;

certificato di sicurezza dotazioni di armamento, ai sensi della Solas 74 e suoi emendamenti;

informazioni tecniche di entrambe le navi, citate al punto 9) del precedente art. 3, firmate, per ciascuna nave, dal proprio comandante;

dichiarazione di entrambi i comandanti delle navi, nella quale si attesti che sono stati effettuati con buon esito i controlli preliminari citati nei successivi articoli 21 e 23.

Art. 5.

Designazione degli ufficiali responsabili delle operazioni

Per il controllo di tutte le operazioni connesse con l'allibo, ciascun comandante deve designare l'ufficiale o gli ufficiali responsabili, notificandone i nominativi all'autorità marittima.

Durante l'allibo ogni ufficiale è responsabile per il turno cui è assegnato.

Art. 6.

Nulla osta alle operazioni di accosto e di allibo

L'autorità marittima, esaminata la documentazione di cui al precedente art. 4, presa conoscenza del piano di emergenza previsto dal punto 8) del precedente art. 3, ed espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, concede il nulla osta alle operazioni di accosto e di allibo.

Indipendentemente dall'esito degli accertamenti di cui sopra, il nulla osta all'accosto fra le navi ed all'allibo può essere concesso soltanto quando sussistano le condizioni meteomarine giudicate favorevoli dall'autorità marittima, fermo restando che l'ormeggio ed il disormeggio, sia in navigazione che all'ancora, devono essere effettuati in ore diurne.

Art. 7.

Equivalenza

L'autorità marittima può accettare soluzioni alternative rispetto a quelle previste dalle presenti norme, quando le soluzioni stesse, sentito l'ente tecnico, siano ritenute equivalenti.

Capitolo III

DISPOSIZIONI OPERATIVE E CONTROLLI DI SICUREZZA

Art. 8.

Comunicazioni tra le navi

Al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra le due navi, devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata, usando termini tecnici internazionalmente noti. Allo scopo può essere impiegato lo Standard marine navigational vocabulary pubblicato dall'International marittime organization (I.M.O.). Appena possibile, le due navi devono stabilire contatti iniziali via radio per concordare le operazioni connesse con il trasferimento del carico. Tali contatti iniziali devono essere stabiliti sul canale VHF 16; successivamente si deve passare su un altro canale concordato tra le due navi.

Art. 9.

Avvicinamento, ormeggio e disormeggio

Le manovre di avvicinamento, di ormeggio e di disormeggio delle navi devono essere effettuate in osservanza delle pertinenti Norme internazionali 1972 per prevenire gli abbordi in mare, a cura e sotto la responsabilità dei comandanti delle navi e con le modalità da essi concordate. Nel caso che i contatti radio vengano interrotti, le manovre devono essere sospese fino a quando tali contatti siano stati ripristinati.

Gli ufficiali addetti a tali manovre devono essere dotati di ricetrasmettitori portatili aventi le caratteristiche di sicurezza richieste per operare in spazi pericolosi per la presenza di gas o vapori infiammabili. A bordo di ciascuna nave deve essere disponibile almeno un ricetrasmettitore portatile di riserva.

L'allibo deve essere effettuato nella zona precedentemente indicata dall'autorità marittima.

Il tipo, il numero e la posizione dei parabordi da sistemare per le operazioni di ormeggio sono scelti dai comandanti delle due navi.

Art. 10.

Trasmissioni radio

Qualora l'allibo interessi oli minerali oppure gas che siano anche infiammabili, le trasmissioni devono essere effettuate soltanto sulle altissime frequenze, da antenna sistemata in posizione opportuna, alla potenza di 10 Watt o inferiore. Prima di iniziare l'allibo, i comandanti delle due navi devono prendere accordi con una stazione costiera per l'eventuale trasmissione da effettuare in caso di urgenti comunicazioni: tale trasmissione deve avvenire in modo che non investa zone rese pericolose per la presenza di gas.

Art. 11.

Radar

Durante l'allibo degli oli minerali e dei gas che siano anche infiammabili, non devono essere impiegati radar di 10 cm; radar di 3 cm possono essere impiegati soltanto per distanze superiori a 10 metri.

Art. 12.

Protezione catodica dello scafo

Nel caso che le navi siano dotate di un sistema di protezione catodica dello scafo a corrente impressa, tale sistema deve essere posto fuori servizio per tutta la durata delle operazioni di allibo.

Art. 13.

Impianto elettrico

Prima di iniziare le operazioni di allibo e periodicamente nel corso delle stesse, deve essere controllato lo stato di isolamento dell'impianto elettrico. Qualora tale dispositivo segnali una situazione anomala, deve essere immediatamente individuato il circuito in dispersione e lo stesso deve essere isolato.

Art. 14.

Modalità di trasferimento del carico

Le modalità di trasferimento del carico devono essere preventivamente concordate dai comandanti delle navi sulla base delle informazioni tecniche citate al punto 9) del precedente art. 3, tenendo conto, tra l'altro, delle variazioni delle condizioni di assetto, di immersione e di stabilità di entrambe le navi nel corso dell'allibo, nonché delle eventuali specifiche disposizioni dell'autorità marittima.

La distanza massima a cui verranno a trovarsi i terminali dei collettori di caricazione e discarica delle due navi deve essere verificata con particolare cura al fine di evitare la scelta di manichette di lunghezza inadeguata.

Il collegamento delle manichette ai terminali dei collettori di caricazione e discarica delle due navi deve essere effettuato dopo che gli ufficiali responsabili abbiano accertato che le navi stesse siano ormeggiate tra di loro in posizione tale che la flange dei suddetti terminali abbiano, per quanto tecnicamente possibile, una differenza di allineamento sul piano trasversale.

Le manichette devono essere adeguatamente sostenute per evitare sfregamenti e curvature eccessive. Deve, inoltre, essere accertato l'isolamento elettrico di tutti i cavi di ormeggio, delle manichette di trasferimento del carico, nonché di altri mezzi di collegamento tra le due navi.

Durante l'allibo devono essere osservate tutte le precauzioni da adottare per le normali operazioni di caricazione e discarica. In particolare:

devono essere tenute chiuse tutte le porte, portellini e prese d'aria dei locali alloggio, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dal comandante. Nessuna porta di comunicazione con il ponte di coperta deve restare aperta;

le cucine a fiamma aperta devono essere spente;

devono essere disattivati tutti gli impianti di soffiatura dei fasci tubieri delle caldaie;

l'impianto di gas inerte, di cui al successivo art. 18, deve essere mantenuto in funzione durante tutta l'operazione di allibo;

l'allibo deve essere effettuato in modo da evitare l'apertura delle valvole di sicurezza dei serbatoi.

Qualora si presenti un'emergenza di qualsiasi genere, le operazioni di allibo devono essere immediatamente sospese e deve essere informata l'autorità marittima.

Le operazioni di allibo devono essere sospese anche nel caso che si verifichi un accumulo di gas sul ponte delle navi e nel caso di temporali con atmosfera satura di elettricità statica.

Art. 15.

Completamento delle operazioni di allibo

Al termine delle operazioni di allibo, le manichette possono essere scollegate soltanto quando siano state completamente drenate.

I comandanti delle navi devono comunicare all'autorità marittima il completamento delle operazioni di allibo.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE PER GLI OLI MINERALI

Art. 16.

Movimentazione dell'acqua di zavorra

Qualora, durante le operazioni di allibo, si renda necessario scaricare acqua di zavorra, essa deve essere « zavorra pulita » o « zavorra segregata », quali definite, rispettivamente, ai punti 13 e 14 del precedente art. 3. Acqua di zavorra che non sia « pulita » o « segregata » non può essere scaricata in mare.

Se necessario, l'acqua di zavorra può essere trasferita da una nave all'altra. Durante la movimentazione della zavorra da nave a nave devono essere sospese le operazioni di allibo, escluso quando tale movimentazione avvenga tra navi entrambe dotate di sistema di « zavorra segregata ».

Art. 17.

Prevenzione contro l'inquinamento

Devono essere prese le necessarie misure per evitare la possibilità di inquinamento dell'ambiente marino.

Nel caso che si verifichi un versamento in mare del prodotto che si sta trasferendo, le operazioni di allibo devono essere sospese e deve essere immediatamente informata l'autorità marittima per i provvedimenti del caso.

Art. 18.

Inertizzazione delle cisterne del carico

Le navi dotate di impianto di gas inerte per le cisterne del carico devono tenere tale impianto in funzione durante le operazioni di allibo. Le navi che non siano dotate del citato impianto, pur dovendone essere provviste a norma della Solas 74 e suoi emendamenti e della Harpol 73/78, non possono effettuare l'allibo.

Il gas inerte impiegato deve possedere un contenuto di ossigeno non superiore al 5% ed una pressione non inferiore a 500 mg di H_2 O. Tale condizione può essere anche richiesta qualora la zavorra trasferita da una nave all'altra non sia « segregata » o « pulita » o venga immessa in cisterne che abbiano contenuto il carico appena trasferito.

Art. 19.

Lavaggio delle cisterne del carico con il petrolio greggio

Durante le operazioni di allibo è consentito effettuare il lavaggio delle cisterne del carico con il petrolio greggio (COW) soltanto nel caso in cui entrambe le navi siano dotate dell'impianto di gas inerte e l'impianto COW sia certificato conforme alla regola 13 B della Marpol 73/78.

Art. 20.

Impianti antincendio

Gli impianti antincendio delle navi devono essere tenuti pronti per l'immediato impiego.

Qualora la zona del carico sia protetta da un impianto fisso di estinzione incendi non del tipo a schiuma, deve essere provveduto un impianto mobile a schiuma per la protezione del ponte di coperta.

Qualora una o entrambe le navi non siano dotate di impianto fisso di spegnimento incendi per la zona del carico, l'autorità marittima, in base al precedente art. 2, può richiedere che le operazioni di allibo vengano effettuate con l'ausilio di un rimorchiatore equipaggiato con mezzi idonei a lanciare la schiuma sul ponte delle navi. In ogni caso, deve essere disponibile un impianto mobile a schiuma per la protezione del ponte di coperta.

Art. 21.

Controlli preliminari

Prima di iniziare le operazioni di allibo, i comandanti devono accertare che sulle rispettive navi i sotto indicati impianti o sistemazioni siano in buono stato e funzionanti. Il buon esito di tali accertamenti deve essere oggetto della dichiarazione prevista al precedente art. 4:

impianti di ventilazione dei locali pompe del carico, dei locali contenenti i relativi motori, delle sale di controllo del carico (se esistenti) e degli altri locali contenenti sistemazioni o equipaggiamenti connessi con le operazioni di allibo;

impianto fisso di rivelazione gas, se esistente;

gas inerte delle cisterne del carico, quando richiesto (ai sensi del precedente art. 18);

apparecchi portatili di rivelazione gas;

impianto di lavaggio col greggio, se esistente ed in fase operativa. Tale impianto deve essere comunque conforme alla vigente normativa;

linee incendio in coperta, con relative manichette e idranti;

impianti fissi di estinzione incendio a schiuma o a gas inerte;

stato di isolamento dell'impianto elettrico, nonché dei vari collegamenti tra nave e nave;

sistemazione, in prossimità dei terminali dei collettori di caricazione e discarica, di due manichette addizionali con relativo boccalino a doppio uso, collegate all'impianto idrico antincendio, e due estintori portatili a polvere o a schiuma;

buono stato di efficienza dei mezzi di protezione individuale e dei mezzi antincendio supplementari prescritti dalle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione;

pressatura delle manichette da impiegare per l'allibo a 1,5 volte la pressione di esercizio. La data di esecuzione della pressatura non deve essere anteriore a quindici giorni dalla data di effettuazione delle operazioni di allibo, a meno che le stesse siano effettuate con regolarità ad intervallo di tempo non superiore ad un mese. In tal caso, la pressatura a 1,5 volte la pressione di esercizio può essere effettuata ogni 6 mesi. L'effettuazione della pressatura deve essere annotata sul giornale di bordo. Le manichette devono essere regolarmente ispezionate dal comando di bordo per accertare eventuali danneggiamenti o deterioramenti. Dopo l'impiego devono essere accuratamente drenate;

cavi di rimorchio posizionati in modo da permettere un rapido aggancio in caso di emergenza;

nave pronta a muoversi con i propri mezzi.

Art. 22.

Manichette per il trasferimento del carico

Le manichette da impiegare per l'allibo devono essere omologate e collaudate dall'Ente tecnico o da un altro registro di classificazione aderente all'International association classification Societies (I.A.C.S.).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

massima pressione di esercizio;

massima temperatura di esercizio (se del caso in relazione alla viscosità del prodotto oggetto dell'allibo);

prodotti per i quali sono riconosciute idonee;

data e pressione di collaudo;

Ente che ha effettuato il collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange.

MODELLO PER LE INFORMAZIONI TECNICHE PER ALLIBO DI OLI MINERALI

(Technical data form for mineral oil only)

Nome della nave (Ship's name) / Registro di class. (Classed with)	Nominativo internaz. (Distinctive letter)	Capacità totale delle cisterne 100% (100% cargo tanks total capacity)	Max pressione ammissibile nelle linee del carico (Max allowable pressure in cargo piping)

Armatore:
(Owner)

Bandiera:
(Flag)

Compartimento:
(Port of Registry)

N. persone equipaggio:
(Crew member)

Lunghezza fuori tutto:
(Length overall)

Larghezza:
(Breadth)

Immersione prima dell'allibo:
(Draft before cargo transfer)

Immersione dopo l'allibo
(Draft after cargo transfer)

N. motori principali e tipo:
(Main engine number and type)

Potenza in CV:
(HP power)

Velocità a pieno carico:
(Full cargo speed)

Elica direzionale:
(Bow thruster)

Verricelli per ancoraggio:
(Mooring winches)

	Prora (Fore)	Centro nave (Midship)	Poppa (Aft)
Tipo (Type) Numero (Number) Capacità (Capacity)			

Mezzi per il sostentamento della manichetta per l'allibo:
(Hose lifting facilities)

Numero:
(Number)

Portata tonn.:
(Capacity ton)

Numero pompe del carico:
(Number of cargo pumps)

Tipo:
(Type)

Portata:
(Capacity)

Informazioni sul carico:
(Cargo information)

Cisterna n. (Cargo tank No.)	Capacità (Capacity) m³	Peso specif. ammiss. (Allowable specific gravity) t/m³	Prodotto (Product)	Quantità a bordo (Quantity on board) tonn	Temperatura del carico (Cargo temperature) °C	Quantità da trasferire (Quantity to be transferred) tonn

Informazioni sulla zavorra
(Ballast information)

Compartimento (Compartment)	Posizione (Position)	Tipo * (Type)	Capacità (Capacity) m³	Quantità a bordo (Quantity on board) m³

(*) Indicare « S » se zavorra segregata
« C » » pulita
« D » » sporca

Indicate « S » in case of segregate ballast
« C » » clean »
« D » » dirty »

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE PER I GAS

Art. 23.

Controlli preliminari

Prima di iniziare le operazioni di allibo, i comandanti devono accertare che sulle rispettive navi i sotto indicati impianti o sistemazioni siano in buono stato e funzionanti. Il buon esito di tali accertamenti deve essere oggetto della dichiarazione prevista al precedente art. 4:

impianti di ventilazione dei locali pompe e compressori, dei locali contenenti i relativi motori, delle sale di controllo del carico (se esistenti) e degli altri locali contenenti sistemazioni o equipaggiamenti connessi con le operazioni di allibo;

impianto fisso e apparecchi portatili di rivelazione gas;

comandi a distanza delle valvole a rapida chiusura sui duomi dei serbatoi e sui terminali dei collettori di caricazione e discarica;

dispositivi per il controllo della temperatura, della pressione e di sondaggio dei serbatoi;

impianto di refrigerazione;

stive, quali definite al punto 25) del precedente art. 3 (escluse quelle che contengono i serbatoi in pressione) e spazi interbarriera in atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all'1%. Tale controllo si riferisce esclusivamente alla nave che cede il carico;

serbatoi della nave che riceve il carico in atmosfera di gas inerte o in atmosfera costituita dallo stesso gas che deve ricevere o da gas con esso compatibile;

linee incendio in coperta, con relative manichette ed idranti;

impianti fissi di estinzione incendio a gas inerte, ad acqua spruzzata ed a polvere per la protezione del ponte di coperta;

stato di isolamento dell'impianto elettrico, nonché dei vari collegamenti tra nave e nave;

sistemazione, in prossimità dei terminali dei collettori di caricazione e discarica, di due manichette addizionali con relativo boccalino a doppio uso, collegate all'impianto idrico antincendio e di due estintori portatili a polvere;

buono stato di tutti i mezzi di protezione individuale prescritti dalle norme vigenti;

pressatura delle manichette da impiegare per l'allibo a 1,5 volte la pressione di esercizio. La data di esecuzione della pressatura non deve essere anteriore a quindici giorni dalla data di effettuazione delle operazioni di allibo a meno che le stesse siano effettuate ad intervalli di tempo non superiori ad un mese. In tal caso, la pressatura a 1,5 volte la pressione di esercizio può essere effettuata ogni 6 mesi. L'effettuazione della pressatura deve essere annotata sul giornale di bordo. Le manichette devono essere regolarmente ispezionate dal comando di bordo per accertare eventuali danneggiamenti o deterioramenti. Dopo l'impiego devono essere accuratamente drenate;

cavi di rimorchio posizionati in modo da permettere un rapido aggancio in caso di emergenza;

nave pronta a muoversi con i propri mezzi.

Art. 24.

Manichette per il trasferimento del carico

Le manichette da impiegare per l'allibo devono essere omologate e collaudate dall'Ente tecnico o da un altro registro di classificazione aderente all'International association classification societies (I.A.C.S.).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

massima pressione di esercizio;

minima temperatura di esercizio;

prodotti per i quali sono riconosciute idonee;

data e pressione di collaudo;

Ente che ha effettuato il collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange.

Le manichette di acciaio inossidabile sono idonee per tutti i gas liquefatti elencati nel punto 3) dell'art. 1, purché risultino collaudate da uno degli enti citati al primo comma del presente articolo.

MODELLO PER LE INFORMAZIONI TECNICHE PER ALLIBO DI GAS

(Technical data form for gas only)

Nome della nave (Ship's name) / Registro di class. (Classed with)	Nominativo internaz. (Distinctive letter)	Capacità totale dei serbatoi 100% (100% cargo tanks total capacity)	Max. press. ammissibile (Max allowable pressure)	Min. temper. ammissibile (Min. allowable temperature)

Armatore:
(Owner)

Bandiera:
(Flag)

Compartimento:
(Port of Registry)

N. persone equipaggio:
(Crew member)

Lunghezza fuori tutto:
(Length overall)

Larghezza:
(Breadth)

Immersione prima dell'allibo:
(Draft before cargo transfer)

Immersione dopo l'allibo:
(Draft after cargo transfer)

N. motori principali e tipo:
(Main engine number and type)

Potenza in CV:
(HP power)

Velocità a pieno carico:
(Full cargo speed)

Elica direzionale:
(Bow thruster)

Verricelli per ancoraggio
(Mooring winches)

	Prora (Fore)	Centro nave (Midship)	Poppa (Aft)
Tipo (Type) Numero (Number) Capacità (Capacity)			

Mezzi per il sostentamento della manichetta per l'allibo:
(Hose lifting facilities)
Numero:
(Number)
Portata tonn.:
(Capacity ton)
Numero pompe del carico:
(Number of cargo pumps)
Tipo:
(Type)
Capacità:
(Capacity)
Pompe di ripresa n.:
(Booster pumps No.)
Portata:
(Capacity)
Numero compressori:
(Number of compressors)
Capacità totale m³/h:
(Total capacity m³/h)
Valvole a rapida chiusura
(Quick closing valves)
Tempo di chiusura delle valvole automatiche sulle rampe e sui serbatoi:
(Closing time of manifolds and cargo vessels quick closing valves)

Informazioni sul carico
(Cargo information)

Serbatoio N. (Cargo vessel No.)	Capacità (Capacity) m³	Peso specif. ammiss. (Allowable specific gravity) t/m³	Prodotto (Product)	Quantità a bordo (Quantity on board) tonn	Taratura valvole di sicurezza (Safety valves setting) bar	Pressione del carico (Cargo pressure) bar	Temperatura del carico (Cargo temperature) °C	Quantità da trasferire (Quantity to be transferred) tonn	Riscaldatore del carico (Cargo heating system) Δ ton/h T(°C)	Tempo necessario (Estimated time) H

Informazioni sulla zavorra
(Ballast information)

Compartimento (Compartment)	Posizione (Position)	Capacità (Capacity) m³	Quantità a bordo (Quantity on board) m³

(2559)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 maggio 1984.

Nomina del commissario « ad acta » della S.p.a. ITL Italiana lavori, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1970, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono state assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria la S.p.a. C.M.P. in data 29 maggio 1980 e la S.p.a. ITL - Italiana lavori in data 29 marzo 1984;

Vista l'istanza 26 aprile 1984, con la quale il commissario chiede che venga nominato un commissario *ad acta* per la ITL - Italiana lavori con il compito di prestare adesione alla sottoscrizione degli accordi CMP/ITL/Joint Venture Wadi Aril Development Venture, e di rappresentare la predetta società in tutti gli adempimenti relativi;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Antonio Staffa, nato a Roma il 19 aprile 1943, è nominato commissario *ad acta* della S.p.a. ITL - Italiana lavori, in amministrazione straordinaria, con il potere di prestare adesione alla sottoscrizione degli accordi di cui alle premesse e rappresentare la suddetta società in tutti gli adempimenti relativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2810)

DECRETO 18 maggio 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Estigas sarda, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 febbraio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Estigas sarda;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1983, con il quale è autorizzata, su conforme parere del CIPI, l'esecuzione del programma, che prevede la cessazione dell'esercizio d'impresa, predisposto dal commissario per la predetta società ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 95/1979;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 settembre 1983, con il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Estigas sarda, con decorrenza 1° ottobre 1983;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è fissato al 31 dicembre 1984 il termine unico di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per le S.p.a. Liquifarm G.I.A., I.PLA.VE - Industrie plastiche e vernici, Estigas città e Domogas, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la nota presentata dal commissario in data 22 febbraio 1984, volta ad ottenere l'autorizzazione ad una modifica dei tempi di attuazione del programma ed alla prosecuzione dell'esercizio d'impresa per consentire al comune di Cagliari di disporre dei tempi tecnici necessari all'affidamento a terzi del servizio di distribuzione del gas di città;

Visto il parere favorevole espresso su detta nota dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Tenuto conto degli impegni assunti dal comune di Cagliari riguardo all'accollo degli oneri derivanti dal proseguimento dell'esercizio ed alla definizione delle trattative per il riaffidamento a terzi del servizio di distribuzione del gas;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI nella riunione del 22 marzo 1984;

Ravvisata l'opportunità di estendere alla S.p.a. Estigas sarda il termine unico di scadenza già fissato al 31 dicembre 1984 per le citate società operative del gruppo Liquigas-Liquichimica, rinviando al momento della concreta cessazione dell'esercizio l'attuazione delle previsioni liquidatorie del programma;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario della S.p.a. Estigas sarda, dott. Enrico Baldazzi, è autorizzato a dare esecuzione alla variazione del programma di cui alla nota del 22 febbraio 1984.

Art. 2.

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Estigas sarda è prorogata al 31 dicembre 1984.

Si intende contestualmente revocato il citato decreto interministeriale 28 settembre 1983, menzionato nelle premesse, con il quale era stata revocata l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della predetta società.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2811)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1984.

Modificazioni ai termini fissati con decreto ministeriale 2 giugno 1982 in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, concernente disposizioni in materia previdenziale;

Visto, in particolare, l'art. 14, sesto comma, del suddetto decreto che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalità e dei termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro agricolo e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per la applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti;

Visto il proprio decreto 2 giugno 1982 emanato in attuazione di detta disposizione;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1982 che modifica i termini stabiliti con decreto ministeriale 2 giugno 1982;

Considerato che imprescindibili esigenze di ordine pratico rendono indispensabile che i termini previsti per la prima denuncia trimestrale dell'anno 1984 e per il versamento dei relativi contributi siano posticipati di un mese: rispettivamente dal 25 aprile al 25 maggio e dal 5 luglio al 5 agosto 1984;

Decreta:

Le scadenze previste per la presentazione della prima denuncia trimestrale dell'anno 1984 e per il versamento dei relativi contributi sono stabilite rispettivamente alla data del 25 maggio e del 5 agosto 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1984

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2761)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 maggio 1984.

Revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1982, n. 687, con il quale si è provveduto a modificare le tariffe postali e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1982, con il quale sono state modificate le tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il comitato interministeriale prezzi;

Decreta:

Articolo unico

Le tariffe postali, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) e le tariffe per i servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonché le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore dal 1° giugno 1984.

Dalla stessa data sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1982, n. 687 e il decreto ministeriale 25 settembre 1982, citati nelle premesse.

Roma, addì 24 maggio 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Poste, foglio n.* 95

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

Voce		Tariffa
1.1. Lettere (1):		
fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	450
da oltre 20 g fino a 50 g	»	900
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.100
da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.200
da oltre 250 g fino a 500 g	»	4.200
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	6.600
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	10.500
1.2. Biglietti postali (1)	L.	400
1.3. Fatture commerciali: invii normalizzati (3)	L.	350
1.4. Carte manoscritte:		
fino a 100 g	L.	1.000
da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.100
da oltre 250 g fino a 500 g	»	4.000
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	6.400
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	10.000
1.5. Cartoline di Stato e dell'industria privata (1)	L.	400
1.6. Avvisi di ricevimento e di pagamento	L.	400
1.7. Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (4)	L.	400
1.8. Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10 e cedole di commissioni librarie:		
fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	250
da oltre 20 g fino a 50 g	»	350
da oltre 50 g fino a 100 g	»	450
da oltre 100 g fino a 250 g	»	600
da oltre 250 g fino a 500 g	»	1.200
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	2.000
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	3.000
1.9. Pieghi di libri:		
fino a 500 g	L.	700
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	1.150
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	1.500
1.10. Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:		
gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	2
per ogni 50 g o frazione in più	»	1

(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.
(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.
(4) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

gruppo 1° *bis*: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g .	L.	4
per ogni 50 g o frazione in più .	»	2

gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	18
per ogni 50 g o frazione in più	»	9

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g .	L.	20
per ogni 50 g o frazione in più	»	10

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	42
per ogni 50 g o frazione in più	»	21

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purchè si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g .	L.	80
per ogni 50 g o frazione in più	»	40

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.
Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.
Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purchè si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	50
per ogni 50 g o frazione in più	»	25

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:

tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascun oggetto: per ogni 50 g o frazione	L.	100

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.
Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 g, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto	L.	200

1.11. Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:

invii normalizzati (1)	L.	50

1.12. Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 g	L.	600
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.200
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.100
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	3.400

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione	L.	200

2.2. Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 500 g	L.	1.800
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	2.100
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	2.200
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	3.200
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	5.200
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	6.200
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	7.500

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 100%;

c) ingombranti dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 200%.

2.3. Pacchi urgenti fino a 5 kg (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 200%;

c) ingombranti dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 300%.

2.4. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica	L.	1.000
b) ingombranti: tariffa unica	»	2.000

2.5. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 5.000)	»	500

3. — SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b*)	L.	1.500
b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento	»	750

3.2. Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . .	L.	nulla
A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.	»	nulla
Pacchi:		
fino a 1.000 g	»	1.000
per ogni 500 g o frazione in più	»	500

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati,

(1) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso.
Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale con suggellatura facoltativa:

per le corrispondenze assicurate fino a L. 10.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) . . . L. 500
per i pacchi assicurati fino a L. 50.000 (oltre la tassa di francatura) . . . » 2.500

2) assicurazione ordinaria:

a) per le corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):
fino a L. 100.000 . . . » 5.000
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . » 3.000

b) per i pacchi (oltre la tassa di francatura):
fino a L. 100.000 . . . » 6.000
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . » 4.000

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore:
tariffe di cui al punto 2 maggiorate del 50%.

3.4. Diritto di assegno (oltre la tassa di francatura normale, nonché per le corrispondenze la tassa di raccomandazione) per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . L. 800

3.5. Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali):
per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . L. 1.500

3.6. Fermo in posta: diritto fisso . . . L. 250

3.7. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . L. 400

3.8. Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20%.

3.9. Legalizzazione atti:
per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . L. 5.000

3.10. Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati: diritto mensile . . . L. 1.000
se a cura dell'amministrazione: diritto mensile . . . » 15.000

3.12. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . L. 20.000

3.13. Tessere postali di riconoscimento . . . L. 1.500

3.14. Carta del correntista postale . . . L. 2.000

3.15. Diritto fisso per la richiesta in visione di titoli pagati, per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari, per conoscere l'esito di titoli postali, per le certificazioni riguardanti l'impostazione e la consegna delle corrispondenze e dei pacchi . . . . L. 1.300

3.16. Servizi filatetici:

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . . . L. 30

b) attivazione servizio p.t.; a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico di vendita francobolli e bollatura, bollo figurato o no):
per il primo giorno . . . . . . » 300.000
per ogni giorno successivo al primo . . . » 250.000
per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . . . » 20.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'amministrazione, oltre ai servizi di cui al precedente punto b), per ogni giorno di impiego . . » 200.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio . . » 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:

1) canone base comprensivo del costo delle targhette . . . . » 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:
in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali . . . » 20.000
in uffici principali di ferrovia o assimilati » 30.000

3.17. Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza: per ogni oggetto . . L. 270

b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . » 270

c) diritto che deve essere corrisposto all'amministrazione dai concessionari autorizzati al trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg:
per ogni pacco:
fino a 10 kg . . . . » 1.800
da 10 kg fino a 20 kg . . . . . . » 3.000

4. — Servizi di bancoposta

4.1. Modulo vaglia . . . L. 100

4.2. Vaglia ordinari:
tassa di emissione
fino a L. 20.000 . . . L. 650
da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 . . . » 1.500
da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 . . . » 2.500
da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000 . . . » 4.000
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000 . . . » 5.000

4.3. Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . L. 325

4.4. Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . L. 500

4.5. Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . L. 200

4.6. Vaglia scaduti:

Tassa di rimborso:
a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . L. 1.500
b) per ogni vaglia di servizio . . . . » 500

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.7. Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:
tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:
per ogni vaglia . . . . L. 1.500

4.8. Riscossioni di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . L. 1.100
per ogni 50.000 lire o frazione in più . » 150
per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 200.000 . » 900
per ogni 50.000 lire o frazione in più . » 150

4.9. Conti correnti postali:

a) versamenti: tassa . L. 550

b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili: tassa (da addebitare sul conto traente) » 700
Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di postagiro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili; le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale;

c) tassa speciale per tutte le operazioni di versamento e di pagamento di assegno non vidimati effettuate in tempo reale, oltre la tassa normale se dovuta:

sull'importo del versamento o dell'assegno, con arrotondamento al milione successivo della frazione di somma con esclusione delle operazioni di importo fino a L. 1.000.000 0,1‰
Sono comunque esclusi dalla tassa speciale le operazioni in tempo reale disposte dall'Amministrazione postale;

d) fotocopia dei certificati di allibramento, delle liste analitiche o degli estratti-conto:

per ogni certificato, per ciascuna pagina della lista analitica, per ogni estratto-conto (da addebitare sul conto) L. 500
Il diritto fisso è dovuto soltanto quando il correntista ha fatto la richiesta dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono;

e) copia del conto richiesta dal correntista:

per ogni facciata del modello ch 4-*bis* o per ogni foglio di tabulato o parte di esso (da addebitare sul conto) » 700

f) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare) » 1.000
Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi. Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purchè esso non sia inferiore a L. 20.000.
Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

g) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto) . » 800

h) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitare sul conto) . » 800

i) attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . L. 200

l) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciati dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi): per ogni attestazione » 200

m) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiro . » 1.300

n) riaccreditamento assegni non scaduti:
diritto fisso per ogni assegno . . . » 600

o) accettazione dei modelli DM/10/M:
per ogni modello » 800

p) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionali di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:

1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti per singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliero, settimanale, quindicinale o mensile) » 10.000

2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo «grandi utenti»:
ai grandi utenti fatturatori » 15
ai grandi utenti non fatturatori » 18

3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante — in luogo dei record contenenti tutti i dati compreso il campo «grandi utenti» forniti sullo stesso supporto magnetico — una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:
ai grandi utenti fatturatori . . . . » 3
ai grandi utenti non fatturatori . . . » 4

4) se il supporto magnetico viene fornito a livello del centro nazionale, in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2 e 3 sono aumentate, per ogni record, di . . . . . . » 5

4.10. Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . » 1.500
La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.11. Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . » 1.000
Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.12. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000 . . » 100
per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . » 2.000
per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000 . . . . » 3.000
per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000 . . . . » 4.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 2

5. — TARIFFE TELEGRAFICHE

5.1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 2.800
per ogni parola in più . . . . . . » 100

5.2. Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 5.600
per ogni parola in più . . . . . . » 200

5.3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa . . . . L. 4.600
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . » 100

5.4. Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa . . . . L. 9.200
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . » 200

5.5. Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (Fonotel):

tassa fissa . . . . L. 3.400

5.6. Telegrammi « Oceano »:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 2.800
per ogni parola in più . . . . . . » 100

5.7. Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 800
per ogni parola in più . . . . . . » 20

5.8. Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 700
per ogni parola in più . . . . . . » 20

5.9. Telegrammi con più indirizzi (TMx) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

a) per ogni telegramma ordinario:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . . L. 2.800
per ogni parola in più . . . . . . » 100

b) per ogni telegramma urgente:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . » 5.600
per ogni parola in più . . . . . . » 200

5.10. Telegrammi per avviso di avvenuta consegna di atti giudiziari:

tassa fissa per ogni telegramma . . . . L. 4.000

6. — TARIFFE SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × 9,9:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . L. 2.600

b) fototelegrammi del formato cm 18 × 13,2:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

c) fototelegrammi del formato cm 18 × 16,5:

cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

d) fototelegrammi del formato cm 18 × 19,8:

sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . . . » 3.000

6.2. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;

detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1, a seconda del formato.

6.3. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.1;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

6.4. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

b) trasmissioni dirette a posti privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste al punto 6.2;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . » 3.600

per ogni unità o frazione oltre la prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . . » 900

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 3

7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME

7.1. Radiotelegrami scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola . . . . . L. 225
tassa di bordo per ogni parola . . . . » 145

oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo stato maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola . . . . » 145
tassa di bordo per ogni parola . . . . » 100
tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola » 225

7.2. Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

		Gamma MF		Gamma HF
a) formato di cm 18 × 9,9:				
tassa costiera	L.	7.400	L.	14.800
tassa di bordo	»	7.400	»	14.800
tassa di linea — telegrafica	»	2.950	»	2.950
tassa di linea — di prosecuzione	»	2.250	»	2.250
Totale . . .	L.	20.000	L.	34.800

		Gamma MF	Gamma HF
		—	—
b) formato di cm 18 × 13,2:			
tassa costiera		L. 9.250	L. 18.500
tassa di bordo		» 9.250	» 18.500
tassa di linea	telegrafica	» 2.950	» 2.950
	di prosecuzione	» 2.250	» 2.250
	Totale .	L. 23.700	L. 42.200
c) formato di cm 18 × 16,5:			
tassa costiera		L. 11.000	L. 22.000
tassa di bordo .		» 11.000	» 22.000
tassa di linea	telegrafica	» 2.950	» 2.950
	di prosecuzione	» 2.250	» 2.250
	Totale .	L. 27.200	L. 49.200
d) formato di cm 18 × 19,8:			
tassa costiera		L. 12.900	L. 25.800
tassa di bordo .		» 12.900	» 25.800
tassa di linea	telegrafica	» 2.950	» 2.950
	di prosecuzione	» 2.250	» 2.250
	Totale .	L. 31.000	L. 56.800

7.3. Comunicazioni radiotelex scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radio-costiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera .	L. 5.085
tassa di bordo	» 2.370
tassa di linea: compresa nella tassa costiera	» —
Totale .	L. 7.455

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera .	L. 1.770
tassa di bordo	» 1.230
tassa di linea	» 915
Totale . . .	L. 3.915

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazione radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera .	L. 1.185
tassa di bordo	» 810
tassa di linea .	» 915
Totale	L. 2.910

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.5. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 990
tassa di bordo	» 750
tassa di linea	» 915
Totale . . .	L. 2.655

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.6. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 3.735
tassa di bordo	» 2.370
tassa di linea	» 915
Totale	L. 7.020

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale, e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 2.490
tassa di bordo	» 1.575
tassa di linea	» 915
Totale . . .	L. 4.980

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si precepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.7. Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.8. Conversazioni « personali »:

a) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione;

b) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto *a*), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » di cui ai punti *a*) e *b*), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la soprattassa e la tassa indicata nei medesimi punti *a*) e *b*), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 4

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX

8.1. Comunicazioni urbane:

minimo un minuto .	L.	220
ogni minuto successivo o frazione .	»	110

8.2. Comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto . . .	L.	550
ogni minuto successivo o frazione .	»	275

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto	L.	750
ogni minuto successivo o frazione .	»	375

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50 %.
Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50 %.
Per i collegamenti ordinari (durata minima un anno) deve essere garantito per ciascun posto telex un traffico minimo annuo nella misura di L. 400.000

Limitatamente ai posti ubicati nella stessa sede di utente e selezionabili a ricerca automatica progressiva da un unico numero telex, il traffico minimo da garantire è fissato nella seguente misura:

per due posti	L.	750.000
per tre posti	»	1.000.000
per quattro posti	»	1.300.000
per ogni altro posto dopo i primi quattro posti	»	400.000

Ai fini del computo del traffico minimo svolto dai predetti posti telex è ammessa la compensazione, nel senso che detto traffico viene calcolato sulla base di quello complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente ed ubicati in un'unica sede operativa.
Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di . . . L. 40.000

8.3. Comunicazioni telex da e per i posti pubblici:

oltre alla normale tariffa telex, è dovuta la seguente soprattassa: per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'amministrazione:

minimo un minuto	L.	1.200
ogni minuto successivo o frazione . .	»	300

(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex);
per ogni comunicazione telex in arrivo . . L. 400

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 5

9. — SOPRATTASSE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

9.1. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento	L.	2.800
9.2. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento	L.	5.600
9.3. Soprattassa per telegrammi con risposta pagata — RP — ovvero — RPAIMx	L.	300
9.4. Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario — PC . . .	L.	2.800
9.5. Soprattassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati — TC — di qualunque categoria	L.	100
9.6. Avvisi di servizio tassati:		
a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	L.	2.800
b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, o questa è domandata dal richiedente — RP — tassa fissa	»	5.600
c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . .	»	2.800
9.7. Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	L.	700
9.8. Rilascio di copia di un telegramma interno ed internazionale: per ogni foglio di formato normale di cm 20 × cm 29	L.	1.500
9.9. Rilascio o rinnovo carte di credito per la « stampa » da utilizzarsi secondo le norme vigenti: per ogni esemplare	L.	5.000
9.10. Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	L.	700
9.11. Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
per ogni telegramma	L.	250
minimo mensile	»	3.500
9.12. Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:		
a) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre)	L.	20.000
b) per un anno solare	»	36.000
9.13. Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le borse della Repubblica	L.	1.000

9.14. Trasmissioni dei telegrammi a mezzo del servizio telex:

oltre alla normale tariffa telegrafica, è dovuta una soprattassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti agli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli utenti telex destinatari di telegrammi, che ne facciano esplicita richiesta, possono ricevere i telegrammi a loro indirizzati a mezzo telex dietro pagamento della tassa di registrazione a repertorio, di cui alla precedente voce 9.12.

9.15. Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti relativa alle tasse e ai canoni telex: per ogni foglio	L.	1.500
9.16. Fonodettatura di telegrammi:		
1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:		
a) nell'ambito della rete urbana o settoriale	L.	1.000
b) nell'ambito distrettuale	»	1.200
2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana	»	250

9.17. Soprattassa per la riformatazione dei radiotelegrammi originari dalle navi e inoltrati su rete IRICON . . . . L. 500

9.18. Tassa per la calibrazione dei radiogoniometri di bordo effettuata tramite le stazioni radiotelegrafiche p.t.:

per ogni minuto . L. 2.900

9.19. Soprattassa per ogni telegramma, messaggio stampa, messaggio telex accettato in servizio T/A in ambito interno:

diritto fisso . L. 500

Servizi speciali per lo scambio di telefoto

9.20. Soprattassa per riposta pagata - RPx . L. 400

9.21. Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC . L. 2.800

9.22. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo espresso - Postxp . . . . . L. 1.500

9.23. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp . L. 3.500

9.24. Soprattassa per posta raccomandata - PR . L. 1.950

9.25. Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR . . . . L. 2.200

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 6

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE

Limiti massimi di peso

1. Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, pieghi di libri e spedizioni miste kg 2
N.B. — Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda il peso di kg 2 è ammesso l'invio fino al peso di kg 3.

2. Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . » 7

3. Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili e cedole di commissioni librarie. . g 20

4. Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . kg 1

5. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'Amministrazione:

vuoti . g 500
con corrispondenza kg 2

6. Pacchi:

a) postali ordinari . kg 20
b) pacchi urgenti . » 5
c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso . . » 10
d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . » 10

Dimensioni massime

1. Lettere, carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:

cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.

2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.

3. Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili:

cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. Pacchetti postali e campioni:

cm 45 × 20 × 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.

In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purché la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.

5. Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:
cm 45 × 45 × 20.

6. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'amministrazione:

cm 50 × cm 30.

7. Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

Dimensioni minime

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm 10 ed un diametro non inferiore a cm 3,5;

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

Limiti di valore

1. Assicurazione ordinaria:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

per le corrispondenze e per i pacchi . L. 2.000.000

b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime:

per le corrispondenze e per i pacchi » 200.000

2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione o eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali e uffici locali L. 1.000.000
nel caso in cui il rimborso è richiesto a mezzo versamento sul c/c postale . » 2.000.000
nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime . » 100.000

3. Recapito a domicilio delle assicurate e dei pacchi gravati di assegno:

nei rapporti tra uffici principali e uffici locali L. 200.000
nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime . . » 100.000

4. Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro in ufficio:

di assicurate convenzionali senza suggellatura L. 10.000
di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura . . . . . » 50.000

5. Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):
limite minimo per ogni vaglia . . L. 100
limite massimo per ciascun vaglia . . » 1.000.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione;
per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo è:

per gli uffici principali . . L. 7.500.000
per gli uffici locali . . » 5.000.000

6. Riscossione di crediti:
   negli uffici principali e negli uffici locali L. 2.000.000

7. Conti correnti postali:

   a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

   il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

   per gli uffici principali e le sezioni «cassa» degli uffici dei conti correnti L. 10.000.000

   per gli uffici locali di rilevante entità » 7.500.000

   per gli uffici locali di media e minore entità . » 5.000.000

   I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.
   Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;

   b) limite minimo (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

   per i versamenti ed i postagiro . L. 100

   per gli assegni trasferibili e non trasferibili » 1.000

   Le operazioni eseguite nell'interesse della Amministrazione non sono soggette ad alcun limite.

8. Risparmi:

   a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

   per gli uffici principali L. 10.000.000

   per gli uffici locali di rilevante entità » 7.500.000

   per gli uffici locali di media e minore entità . . . » 5.000.000

   per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio è autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria a cui appartiene l'ufficio.
   Non sono soggetti ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari;

   b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione) . . . . . L. 100

9. Buoni postali fruttiferi:

   l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:

   per gli uffici principali . . . . L. 10.000.000

   per gli uffici locali di rilevante entità » 7.500.000

   per gli uffici locali di media e minore entità . . . . » 5.000.000

   L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

10. Operazioni effettuate nei recapiti:

    i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'Amministrazione.

11. Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:

    il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in . . . . L. 50.000

12. Operazioni eseguite in titoli, anziché in contanti:

    le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro, e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattasi di emissioni di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 5 *a*) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli Istituti di credito indicati dall'Amministrazione stessa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 7

INDENNITÀ PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE
E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI

1. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 8

INVII NORMALIZZATI

1. - *Definizione*

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;

b) in busta con pannello trasparente;

c) senza busta sotto forma di cartolina;

d) senza busta sotto forma di moduli.

2. - *Requisiti*

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii.*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:
minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1. Posizione del pannello:

il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:

ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;

ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purchè poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

E' prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;

minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. - *Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati*

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(2588)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 gennaio 1984, n. **160.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Gesù Redentore », in Salerno.

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno 22 aprile 1982, integrato con tre dichiarazioni del 20 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « Gesù Redentore », in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 370

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **161.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Cuore immacolato di Maria », in Bari.

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bari 21 novembre 1975, integrato con quattro dichiarazioni, due del 18 ottobre 1982 e due del 18 aprile 1983, relativo alla erezione della parrocchia del « Cuore immacolato di Maria », in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 369

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **162.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Domenico Savio », in Terracina.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze 3 novembre 1961, integrato con postilla 28 luglio 1965 e con due dichiarazioni del 30 dicembre stesso anno e 7 marzo 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Domenico Savio », in Terracina (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 368

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **163.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Gesù risorto », in Salerno.

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno 21 maggio 1980, integrato con quattro dichiarazioni, le prime due del 5 agosto 1981, la terza del 21 gennaio 1982 e la quarta del 20 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « Gesù risorto », in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 373

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **164.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Ippolito martire », in Castelletto Ticino.

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 31 maggio 1959, integrato con atto del 22 aprile 1978 contenente tre postille aggiuntive, con altro decreto del 30 giugno 1961 e con due dichiarazioni del 2 aprile 1978 e 11 luglio 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Ippolito martire », in frazione Glisente del comune di Castelletto Ticino (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 372

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **165.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Santa Famiglia », in Fano.

N. 165. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano e Fossombrone, Cagli e Pergola 1° gennaio 1982, integrato con due dichiarazioni del 22 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della « Santa Famiglia », in Fano (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 371

DECRETO 2 marzo 1984, n. **166.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Angela Merici », in Desenzano del Garda, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Angela Merici », in Desenzano del Garda (Brescia). La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. », in Verona, con atto pubblico 29 aprile 1981, n. 32975 di repertorio, a rogito dottor Mario Mastrelli, notaio in Desenzano del Garda, consistente in un appezzamento di terreno sul quale insiste il sacro edificio, descritto nella perizia giurata 5-25 agosto 1981 del dott. ing. Domenico Gorlani e valutato in L. 192.300.000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 367

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 3 aprile 1984 la signora Valerie Carmana in Mayer, agente consolare onorario in Christchurch (Nuova Zelanda), con circoscrizione la regione di Canterbury, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile effettuate da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata di Italia in Wellington;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Wellington;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 il signor Michelangelo Cagnasso, console onorario in Monterrey (Messico), con circoscrizione lo stato di Nuevo Leòn, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(2225)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fulgorcavi, già Enne Esse, in Latina, unità commerciale di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fulgorcavi, già Enne Esse, in Latina, unità commerciale di Milano, è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osram, in Milano, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labi, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Braone (Brescia), è prolungata al 1° novembre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casual sport, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo Benettino tessile, con sede in Milano e stabilimento in Rovellasca (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martinelli, in Courgnè (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Me.Cart. S.p.a., con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in Cuneo, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'Elettrometallurgica, in Cuorgnè (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura pettinata Sant'Agata, in Biella (Vercelli), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Della Ferrera di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.C.A. S.r.l., con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Lombardia, Liguria, Piemonte e Campania, è prolungata al 5 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Daplux dei F.lli Davini e Pluda, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura lana pettinata Ilea, con sede e stabilimento in Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Covex, uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerboni Brocce di Torino, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Ambra vini d'Ischia, con sede in Napoli e cantine in Forio d'Ischia (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sessa di Roberto Radice e C., con sede e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Ricchetti con sede in Sassuolo (Bologna) e stabilimento in Mordano (Bologna), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rex ceramiche artistiche, in Fiorano Modenese (Modena), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cenacchi, in Molinella (Bologna), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maref, in Bondeno (Ferrara), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintex, in Carpi (Modena), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.B.C., con sede in Carpi (Modena) e stabilimento in S. Felice sul Panaro (Modena), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stern Weber, in Villanova Castenaso (Bologna), è prolungata al 10 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia generale accumulatori, in Casalnuovo di Napoli, unità di Roma, è prolungata al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.S.C. - Manifattura salernitana confezioni, in Salerno, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Suisse Werke, in Orbassano (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lugli carrelli elevatori, in Carpi (Modena), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Olma, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citea di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unitec, in S. Nicolò a Trebbia di Rottofreno (Piacenza), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento in Livorno, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonificio fiorentino, con sede in Altopascio (Lucca) e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citiesse, in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cusina nord S.p.a., con sede legale in S. Polo di Piave (Treviso), presso Magrini Galileo S.p.a. di Battaglia Terme (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 giugno 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesta di Priolo (Siracusa), è prolungata al 29 novembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellegrini centro sud S.p.a., con sede in Milano e gestione mensa presso lo stabilimento di Marcianise della S.p.a. Olivetti controllo numerico, è prolungata al 10 aprile 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, unità mensa presso lo stabilimento di Suzzara (Mantova), della S.p.a. Fiat/OM, è prolungata al 18 luglio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo finanziario tessile, con sede in Torino, stabilimenti in Torino, Settimo Torinese, Bosconero, Ozegna (Torino), San Damiano d'Asti, Racconigi e filiali in tutta Italia, è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1971, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Es.Ko S.p.a., gestioni mense aziendali, con sede in Genova e appaltatrice mensa azienda Fit di Sestri Levante (Genova), è prolungata al 10 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore saccarifero (codice Istat 1981 n. 420 e 424.1), è prolungata per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 giugno 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Luce dal sud, in Montecorvino (Salerno), è prolungata per altri sei mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Marigliano per i lavori relativi al progetto n. PS3/121 disinquinamento del golfo di Napoli e impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 marzo 1981, è prolungata per altri tre mesi (2 aprile 1984-30 giugno 1984).

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento) per il completamento dei lavori relativi alle opere primo stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 aprile 1984, è prolungata per altri tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento di Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979, è prolungata di altri tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli progetto n. PS3/147 primo assieme e n. PS/147, punto *B*), resisi disponibili dal 1° luglio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 21 dicembre 1983, è prolungata per altri tre mesi (2 gennaio 1984-1° aprile 1984).

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1983, è prolungata per tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Filatura cavese, in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata per altri sei mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano, esercente mensa aziendale presso la S.p.a. Utita di Este (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 luglio 1982 all'11 gennaio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministerale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società O.M.A.R.A. di Roma, lavoranti presso ditta Autovox di Roma, è prolungata all'11 marzo 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Bonazzola, in Peschiera Borromeo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Palme, in Barga (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 5 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Plastigomma, in Rosignano Solvay (Livorno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto, 1977, n. 675.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente del 21 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Posillipo, in Sabaudia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 1° settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniere di San Giovanni, Is Arenas di Iglesias (Cagliari) e Suzurfuru di Buggeru (Cagliari), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio del Paglia, in Radicofani (Siena), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carta, cartoni, cellulosa, in Altopascio (Lucca), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar, divisione Bertolli e stabilimento in Livorno, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Meccaniche Pear, in Firenze, è prolungata al 2 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, gestione mense aziendali preso Fiat/OM e stabilimento in Brescia, è prolungata al 20 giugno 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Torinese S.a.s., sede e direzione Torino presso ditta committente Michelin italiana S.p.a. di Torino-Dora-Stura, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurest Italia, appalti servizi mensa e ristoranti aziendali, con sede in Roma e unità operativa dello stabilimento Fiat auto S.p.a., in Desio (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cirio, con sede in Napoli ed unità produttive della sede centrale, pastificio di Vigliena, stabilimento di San Giovanni a Teduccio, officina meccanica, filiale di Napoli, stabilimento di Castellammare di Stabia, ex vetreria di San Giovanni a Teduccio, ex scatolificio di Vigliena, stabilimento di Pagani, Pontecagnano, Paestum (Salerno) e Piana di Monte Verna (Caserta), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978, è prolungata di altri tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerbi carni, in Cermenate (Como), è prolungata al 25 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Negri e Bossi, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimenti in Cinisello Balsamo e Pero (Milano), è prolungata al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cititalia, in Zingonia (Bergamo), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2625)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Me.Tra., con sede sociale in Napoli ed unità produttiva di Casandrino (Napoli), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° aprile 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silea impiallacciature di Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.B.B., industrie tessili, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Concorezzo (Milano), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sai - Valstar, in Milano, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 settembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.F., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento in Roma, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dall'11 luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bozzetto industrie chimiche, in Paderno (Belluno), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Anic, in Palermo, Anicfibre S.p.a., in Palermo, Saras chimica S.p.a., stabilimento di Sarroch (Cagliari) e Terni industrie chimiche S.p.a., stabilimento di Nera Montoro (Terni), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Ri.M. - Società ricerche minerarie, con sede in Palermo e centro operativo in Caltanissetta - Villaggio S. Barbara, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, fino al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icam, con sede in Palermo, direzione generale in Milanofiori-Assago (Milano) e stabilimento in Priolo (Siracusa), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dall'8 giugno 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementegola, con sede in Borgonato di Cortefranca (Brescia) e stabilimento in Rondissone (Torino), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 agosto 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Oleggio (Novara) e stabilimenti in Oleggio e Borgoticino (Novara), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.T. Frey, in Campiglia Marittima (Livorno), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Sparanise (Caserta), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Face sud selettronica, con sede in Battipaglia (Salerno) e direzione e laboratori in Salerno, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Me.Tra, con sede in Napoli e unità operativa di Casandrino (Napoli), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unibeton, in Firenze, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 19 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

(2624)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del titolo di costitutore di varietà di specie agricole ed orticole

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 le ditte sottoelencate sono state riconosciute, a termine dell'art. 9 della legge numero 1096/1971 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, costitutori delle varietà a fianco indicate:

Furia Rinaldo - Parma:

pomodoro: Gran Canyon.

Olter sementi - Asti:

cavolo broccolo: Primor;
cavolo cappuccio: Delicado, Egizio;
cavolo verza: Conquista, Crespo;
fagiolo nano: Big Borlotto, Creso, Impero Bianco, Remida, Spaghetto;
fagiolo rampicante: Fulgor, Zecchino, Dominio;
indivia riccia: Polo;
indivia scarola: Alaska;
melone: Pepito, Eldorado;
peperone: Fuego, Jolly Giallo, Jolly Rosso, Rubens;
pisello: Caravella, Lampo, Maro;
pomodoro: Fanta, Grinta, Hobby, Ritmo;
zucchino: Ariete, Moreno, Romano;
fava: Astabella.

Olter sementi - Asti:

indivia scarola: Artica.

Oris S.p.a. - Osimo (Ancona):

cetriolo: Nory;
finocchio: Brino;
melanzana: Ebany;
melone: Saby;
peperone: Redy;
pomodoro: Cubillo, Diaspro, Unicum;
zucchino: Spidy, Surisana;
fagiolo: Vampire.

Anic agricoltura S.p.a. - S. Donato Milanese:

mais: Ozark, Smart, Master, Harvest.

Ets. Lesgangues Cavadour Cargill Peycehorade (Francia):

frumento tenero: Favori.

Friese Maatschappij van Landbouw-Leuwarden (Olanda):

patata: Altena.

P.I.J. van Werff e D.Z.P.C. Leuwarden (Olanda):

patata: Gracia.

F.G. van de Zee; G. Vander Zee; P.J. van der Zee; De Z.P.C. Leuwarden (Olanda):

patata: Monalisa.

Cooperativa agricola cesenate Martorano di Cesena (Forlì):
cipolla: Lilia;
sedano: Sigfrido;
lattuga: Marylin;
ravanello: Vodka.

J. van der Have - Kapelle (Olanda):
barbabietola da zucchero: Zaffiro, Corallo.

Pag. seed services inc. Minneapolis Minnesota (USA):
mais: Marmolada, Cevedale, Monterosa.

Cornes States International Ltd des Moines Iowa (USA):
mais: Columbia, Minnesota, Virginia.

A.I.C.A. Alleanza italiana cooperative agricole - Bologna:
mais: Salix, Fagus, Acer.

Holden's Foundation seeds inc. Williamsburg - Iowa (USA):
mais: Arsenal, Chelsea, Fulhan, Iperon, Meteor, Polaris, Sonar.

Ciba Geigy S.p.a. Funk's seeds - Origgio (Varese):
mais: Cebus G. 4649, Padus G. 4518, Trefo G. 4719, Louis G. 4382, Norex G. 4610, Milvus G. 4650.

Coopsementi - Cooperativa agricola fra produttori agricoli S.c.r.l. - Sossano (Vicenza):
mais: Brezza, Favonio, Greco, Liona, Tornado, Zefiro, Sprinter;
orzo: Mirco.

Dansk Plateforaedling A/S - Boerkop (DK):
festuca rubra: Tridano.

Stauffer seeds - Westport Connecticut (USA):
Mais: Kestrel S. 7200, Harwk S. 7170, Eagle S. 6700, Heron S. 3440.

Friese e Maatschappy van Landboun - Leeuwarden (NL):
patata: Bornia, Caspar, Mansour.

Ente nazionale risi - Piaz. Pio XI - Milano:
riso: Elio.

Cons. A. P. Pri - Pavia:
riso: Belgioso, Sorriso.

Dr. Catena Quintilio - Falconara M. (Ancona):
erba medica: Itaca.

Jacques seed co. - Prescott - Wisconsin (USA):
mais: Salina.

Pfizer Genetics inc. - St. Louis Missouri (USA):
soia: California CX 282, Nevada CX 290, Texas CX 155;
mais: Pelikan, Squalo, Setter.

K.W.S. - Einbeck (R.F.T.):
soia: Brenta, Imola.

Jacques seed co. - Prescott - Wisconsin (USA):
soia: Garda.

Asgrow seed company - Kalamazoo Michigan (USA):
soia: Canton, Katai, Kyoto, Manila, Osaka, Tokyo;
mais: Liri, Loira, Trebbia, Ebro, Rodano.

Limagrain Italia S.r.l. - Casalbuttano (Cremona):
mais: Verdone, Sacro.

Pioneer Hi-Bred International inc. des Moines - Iowa (USA):
mais: Flora, Dona, Lara, Palma, Isora, Bella, Nora, Arianna, Tania.

Sceiber Saatzucht Gesellschaft Schoningen (R.F.T.):
barbabietola da zucchero: Tella, Ibis.

Consmaremma - Roma:
girasole: Fiora, Ombrone.

Venturoli sementi - Pianoro (Bologna):
girasole: Trident.

Anicagricoltura S.p.a. - S. Donato Milanese (Milano):
girasole: Aniflor.

Pag service inc. Minneapolis - Minnesota (USA):
girasole: Tevere.

Jacques seed co. - Prescott Wisconsin (USA):
girasole: Vulcano.

Asgrow seed company - Kalamazoo Michigan (USA):
girasole: Laika, Odessa, Yalta.

Texas Triumph seed co. - Ralls Texas (USA):
girasole: Ina, Ida, Iva.

Northrup King co. - Minneapolis Minnesota (USA):
girasole: Cedro, Kiwi.

Paymaster seed - Minneapolis Minnesota (USA):
mais: Ruby, Rush, Topper, Mirabel, Parade, Pink.

A.M.I. agricola mais ibridi - Brescia:
mais: Giasone, Delo, Dauno, Astro, Nettuno, Borea, Tiro, Candido.

Dekalb Agresearch inc. - Dekalb Illinois (USA):
mais: Probo, Paolo, Iulio, Fulgor, Fedro, Enea, Decio, Curzio, Giano, Fausto.

Renk international limited united - Sun Prairie Wisconsin (USA):
mais: Jach.

D.J. Van der Have - Kappelle (NL):
barbabietola da zucchero: Bingo, Monofort, Cerco.

K.W.S. - Einbeck (R.F.T.):
barbabietola da zucchero: Bella, Greta.

National starch and chemical corporation N.Y. (USA):
mais: Scrivia, Acturus, Nicialus, Carassin.

Coop. De Z.P.C. - Leeuwarden (Olanda):
patata: Heracles, Elettra.

A. van der Zee-Hoogland; P.J. van der Zee; G. van der Zee e coop. de Z.P.C. - Leeuwarden (Olanda):
patata: Aphrodite.

B. Reitsma e coop. de Z.P.C. - Leeuwarden (Olanda):
patata: Flamenco.

Anicagricoltura S.p.a. - S. Donato Milanese:
mais: Mizar.

Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie dell'Università di Bari:
frumento duro: Messapia.

Landbouwbureau Wiersum - Groningen (Olanda):
orzo: Gitane.

R.P.B. limited Rothwell - Lincoln (R.U.):
orzo: Tipper.

Takii e co. - Kyoto (Giappone):
ortive: cavolo verza: Savoy ace.

S.A.I.S. - Cesena:
ortive: peperone: Savio.

Consorzio semencoop - Martorano di Cesena:
ortive: cicoria: Cesare, Panda, Otello.

Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno:
ortive: fagiolo: Montebianco, Montalbano, Mogano, Niveo.

Co.va.l.pa S.c.r.l. - Mirandola:
ortive: pisello: Wolf, Linx.

Olter sementi S.n.c. - Asti:
ortive:
cicoria: Trevi, Romea, Zaira, Amaranta;
carota: Lady;
fagiolo: Arcobaleno;
finocchio: Cervino;
melanzana: Irene, Linda;
lattuga: Futura, Romabella, Sanno, Giada;
melone: Simba;
peperone: Diablo, Settebello, Palio, Ringo.

D.J. Van der Have - Kappelle (NL):
loglio perenne: Donata.

Bush Johnson Ltd - Essex (R.U.):
barbabietola da zucchero: Bushel, Bucaneer, Bugel, Bussola.

Societè des Algues Geneve S.p.a. - Abano S. Alessandro (Bergamo):
mais: Diaspro, Platino, Realgar, Selenio, Eldorado, Granato, Daiamond.

Northrup king sementi S.p.a. - Madignano (Crotone):
frumento duro: Aldura, Procace;
erba medica: Amador, Matador.

Nickerson Zwaanesse b.v. - Vooburg (Olanda):
barbabietola da zucchero: Monoptima, Zaricco;
barbabietola da foraggio: Biomassa, Tiramon.

Semences Nickerson s.a. - Longue (Francia):
mais: Voyager, Atlantis.

Peto seed co. inc. Saticoy California (USA):
ortive:
pomodoro: Duke, Emperor, Contessa, Baron, Princess;
peperone: Barbarossa, Eldorado, Top Banana;
melanzana: Easter egg, Nite queen, Nite King;
zucchino: Kriti;
cavolo broccolo: Packer;
cetriolo: Legend, Early Triumph;
cetriolino: Calico;
melone: Pecos, Early Chaca, Don Rodrigo, Top Score.

Peto italiana S.r.l. - Ravadese (Parma):
ortive: pomodoro: Rio Fuego.

I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona):
frumento tenero: Falcon;
frumento duro: Durango.

Groupement agricole essonois - Maisse (Francia):
frumento duro: Chandur.

Unione di produzione e selezione delle sementi agricole Varsavia (Polonia):
loglio perenne: Argona.

Società polesana produttori sementi S.p.a. - Badia Polesine (Rovigo):
frumento tenero: Abano, Ariano, Arquà.

Dekalb Agresearch inc. - Dekalb Illinois (USA):
girasole: Giove.

Maisadour - Mont de Marsan (Francia):
mais: Inca, Natza.

K.W.S. - Einbeck/Hannover (R.T.F.):
mais: Zigan, Zirrus, Zar, Zena, Zingaro, Zeres, Zeta.

Secobra Recherches - Maule (Francia):
orzo polistico: Mikado;
orzo distico: Mogador.

Delitzsch Pflanzenzucht G.m.b.H - Northeim (R.F.T.):
barbabietola da zucchero: Adrienne.

Società Gea S.r.l. - Acquapendente (Viterbo) e Saaterring Muller-Pfeuffer von Rumker OHG Greussenheim (R.F.T.):
orzo distico: Grinta.

Bayerisch Pflanzenzucht Gesellschaft e G. & Co KG-Munchen (R.F.T.):
orzo distico: Kaskade.

Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma:
frumento duro: Adamello, Castello;
orzo distico: Arda.

Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee Università di Pisa:
frumento duro: S. Cataldo.

Venturoli sementi S.p.a. - Pianoro di Bologna:
frumento duro: Vento.

Cereal Research Institute - Szeged (Ungheria):
frumento tenero: Gisella.

Sisforaggera S.p.a. - Bologna:
frumento tenero: Tivoli, Spada.

A.P.S.OV. - Voghera:
frumento tenero: Saul.

Società produttori sementi - Bologna:
frumento duro: Lira.

Consorzio agrario provinciale di Cremona:
orzo polistico: Ciro;
frumento tenero: Carim.

I.N.R.A. - Versailles (Francia):
orzo polistico: Proditor, Jador.

J. Ackermann e co. - Irlbach (R.F.T.):
orzo: Irla.

Groupement agricole essonoise - Maisse (Francia):
orzo polistico: Plaisant.

(2443)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero

Con decreto ministeriale 20 aprile 1984 sono state approvate le modifiche degli articoli 5, 11, 14, 15, 16, 19, 21 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.).

(2717)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità

(Comunicato della Segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma, rilevati nell'ultima settimana di aprile 1984, è risultata pari a 6.196 L./kg. IVA compresa.

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L./kg.	13.390
punta di petto senz'osso	»	6.970

(2844)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA COMUNITARIA

Avviso di rettifica alla deliberazione 19 maggio 1983: « Determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ». (Deliberazione pubblicata, con altre analoghe, nella « Gazzetta Ufficiale » n. 203 del 26 luglio 1983).

Nella deliberazione citata in epigrafe dove è scritto « Acciaierie e ferriere di *Caronno Pertusella* », leggasi: « Acciaierie e ferriere di *Caronno* ».

(2698)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 11 maggio 1984, n. **1000.116.**

Iscrizione negli elenchi delle unità sanitarie locali.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Alle unità sanitarie locali
Ai comuni

Le regioni hanno sollevato il problema della legittimità della iscrizione negli elenchi delle USL, ai fini soprattutto dell'assistenza medico-generica, del cittadino che, pur dimorando abitualmente nel comune, non abbia trasferito nel comune stesso la residenza, rappresentando l'esigenza di comportamenti uniformi in materia nell'interesse dei cittadini e degli stessi operatori delle USL.

Lo scrivente Ministero, approfondita la complessa questione anche a livello tecnico con i responsabili dei competenti servizi regionali, ritiene di fornire in materia i seguenti indirizzi al fine di assicurare omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale.

La legge di riforma sanitaria, in particolare gli articoli 19 e 25, individua i soggetti assistibili da ciascuna USL nei cittadini residenti nel territorio della USL stessa.

Il termine « residenza », al quale fa riferimento la legge n. 833/78, è certamente quello di cui all'art. 43 del codice civile (dimora abituale) come chiaramente si evince dal quarto comma dello stesso art. 19 sopracitato che ripete, nell'indicare i casi di deroga al criterio della residenza, l'espressione contenuta nel codice civile.

Il legislatore del 1978 ha ritenuto cioè di ancorare l'appartenenza alla USL ad un elemento oggettivo (dimora abituale, ossia a carattere permanente e stabile) e non ad elementi soggettivi (volontà del soggetto di costituire e mantenere in una determinata località il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche).

Limitata rilevanza ha, al contrario, la dimora temporanea, presa in considerazione dal legislatore esclusivamente per confermare il diritto del cittadino alle prestazioni urgenti in alcuni casi degni di considerazione (attività lavorativa, di studio, servizio militare).

Le successive disposizioni legislative, ivi compreso l'art. 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 16/1982 (così come convertito con legge 25 marzo 1982, n. 98), nonché l'art. 27, lettera *d*), della legge finanziaria 1984, confermano la suesposta interpretazione.

Infatti, il termine di « domicilio » usato dal legislatore nel citato decreto-legge n. 16/1982, (« dimoranti... fuori dal proprio domicilio »), tenuto conto dei richiamati principi della legge di riforma sanitaria, non può che essere interpretato come dimora abituale, ossia residenza.

D'altra parte l'espressione « popolazione presente » di cui al richiamato. art. 27, tenuto anche conto che l'ISTAT, salvo che nei casi di censimento, rileva esclusivamente la popolazione anagraficamente residente nei comuni, non può che essere interpretata nel senso di popolazione con dimora abituale nelle singole regioni ossia la popolazione iscritta nelle anagrafi dei comuni della regione e quella residente nei comuni stessi ma non soggetta all'obbligo dell'iscrizione nelle anagrafi come di seguito precisato.

Sulla base delle suesposte considerazioni appare, quindi, pacifico che *il requisito della « residenza » sia presupposto essenziale per l'iscrizione degli assistiti negli elenchi delle USL.*

L'accertamento da parte della USL della sussistenza del richiamato requisito pone tuttavia complessi problemi di ordine pratico atteso che, come è noto, la residenza è connessa a una situazione più di fatto che di diritto.

In considerazione di ciò e del fatto che chi è residente in un comune deve iscriversi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, questo Ministero ritiene che *la dimostrazione dell'esistenza degli elementi di fatto che configurano la residenza è data dall'iscrizione anagrafica.*

Da una parte, infatti, l'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, prescrive — per chi dimora abitualmente in un comune — l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe del comune stesso; l'art. 5 della stessa legge dispone, poi, che, in caso di omessa richiesta di iscrizione, si provveda d'ufficio.

Dall'altra, l'iscrizione negli elenchi dell'USL presuppone, come già detto, la dimora abituale ossia la residenza in uno dei comuni che sono compresi nell'ambito territoriale dell'USL e, quindi, la richiesta d'iscrizione negli elenchi dell'USL costituisce implicito riconoscimento da parte dell'interessato di trovarsi nella situazione di fatto prevista dalla legge anagrafica per l'iscrizione nell'anagrafe di uno dei predetti comuni.

E' necessario rilevare, comunque, che non tutti i cittadini residenti sono tenuti all'iscrizione anagrafica nel comune di residenza. Infatti alcune categorie di cittadini, che si trovano in particolari situazioni previste dalla legge e dal regolamento anagrafico, sono legittimati a richiedere o a conservare l'iscrizione anagrafica in un comune diverso da quello di effettiva residenza.

Pertanto, l'assistito, salvo che non rientri in una delle predette categorie espressamente autorizzate dalla legge a conservare l'iscrizione anagrafica in un comune diverso da quello di residenza, deve, ai fini della inclusione negli elenchi dell'USL, essere già iscritto nell'anagrafe di un comune compreso nell'ambito territoriale dell'USL stessa e comprovare tale *status* con il relativo certificato di residenza anagrafica.

In alcuni comuni si è stabilito uno stretto collegamento tra USL e uffici anagrafici e già attualmente questi ultimi provvedono a trasmettere a ciascuna USL l'elenco dei residenti da tenere aggiornato con la consegna periodica degli elenchi dei nati, dei morti e dei trasferiti.

Tale collegamento, che secondo gli intendimenti del Ministero degli interni dovrebbe essere realizzato in tutto il territorio nazionale, esclude, se esistente, l'adempimento a carico del cittadino di comprovare la propria residenza anagrafica, ai fini della iscrizione alla USL.

Il principio generale di subordinare l'iscrizione alla USL alla iscrizione anagrafica è in armonia con le richiamate disposizioni della legge anagrafica e della legge di riforma sanitaria.

Nella concreta applicazione di tale principio si deve, ovviamente, tener conto delle eccezioni previste dalla legge anagrafica all'obbligo dell'iscrizione in anagrafe e rilevanti ai fini sanitari.

Eccezioni all'obbligo della preventiva iscrizione anagrafica

A) L'obbligo della preventiva iscrizione anagrafica non sussiste per coloro che sono legittimati dalla legge anagrafica a conservare l'iscrizione stessa in un comune diverso da quello di residenza.

L'art. 6, comma primo, del vigente regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136) prevede che possono rimanere iscritte nell'anagrafe del comune dal quale provengono, le seguenti categorie di persone:

1) militari di leva, nonché militari di carriera distaccati per frequentare corsi;

2) religiosi sino alla professione dei voti;

3) studenti, seminaristi, convittori e similari assenti dalle loro famiglie per motivi di studio;

4) bambini dati a balia;

5) ricoverati in istituti di cura;

6) condannati o sottoposti alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno.

Trattandosi di mera facoltà di conservare l'iscrizione nell'anagrafe del comune di provenienza, è evidente che, in qualsiasi momento, gli interessati possono chiedere l'iscrizione nel comune dove già sono residenti per uno dei predetti motivi.

La possibilità di non iscriversi nell'anagrafe del comune di residenza è, tuttavia, limitata nel tempo (da due a cinque anni a seconda delle situazioni previste) salvo che per i militari e gli studenti; il periodo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune d'iscrizione anagrafica.

B) Oltre le richiamate categorie espressamente disciplinate, il regolamento anagrafico prevede, poi, una categoria residuale di persone dimoranti in un comune non soggette all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

L'art. 6, comma secondo, del regolamento dispone che: « la dimora di fatto in un comune anche allo scopo di esercitarvi una professione, arte o mestiere, se ha carattere temporaneo, non dà luogo all'iscrizione della persona nell'anagrafe della popolazione residente, sempreché gli altri componenti della famiglia abbiano mantenuto la residenza nel comune d'iscrizione anagrafica ».

La fattispecie si verifica allorché il soggetto dimora « di fatto » in un comune per motivi particolari e contingenti; la « dimora di fatto » non è un concetto disciplinato dal codice civile, ma è richiamata esclusivamente dalla legislazione anagrafica. La collocazione della fattispecie nell'art. 6 del regolamento (eccezione all'obbligo dell'iscrizione anagrafica), fa ritenere che per « dimora di fatto » deve intendersi una situazione che, in senso stretto, comporterebbe l'iscrizione anagrafica.

Nella predetta previsione generale dell'art. 6 rientrano anche le particolari situazioni disciplinate dall'art. 1, terzo comma, del regolamento stesso (dimora temporanea in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o, comunque, per cause di durata limitata).

Tali situazioni, che i richiamati articoli 1 e 6 del regolamento sostanzialmente assimilano ai fini anagrafici, assumono, ai fini sanitari, diversa rilevanza essendo diverse le esigenze tutelate dalle rispettive leggi (anagrafica e sanitaria).

La legge anagrafica è finalizzata alla tenuta e all'aggiornamento, quanto più reale, dell'inventario della popolazione residente, e, quindi, per evidenti motivi di ordine pratico, limita le iscrizioni ai soli casi di effettiva dimora abituale o permanente che hanno rilevanza ai predetti fini.

La legge sanitaria è finalizzata ad assicurare l'assistenza a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale e, quindi, prescinde da qualsiasi relazione tra le persone e un determinato comune.

La predetta esigenza fondamentale della legge sanitaria è, necessariamente, soddisfatta nei limiti dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

L'obbligo, ai fini dell'iscrizione negli elenchi della USL, della residenza e, quindi, della preventiva iscrizione anagrafica è uno dei predetti limiti organizzativi. Tuttavia detto limite deve necessariamente essere contemperato in relazione alla esigenza fondamentale di assicurare l'assistenza.

Conseguentemente, si ritiene di dover enucleare dalla previsione generale dei richiamati articoli 1 e 6 del regolamento alcune situazioni rilevanti ai fini sanitari.

Possono essere iscritti in appositi elenchi della USL le persone non residenti — ossia non iscritte nell'anagrafe di uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale della USL stessa ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento anagrafico — che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1) lavoratori stagionali: rientrano nella predetta categoria quei lavoratori che si assentano dal comune di iscrizione anagrafica per determinate attività lavorative che si svolgono per una parte dell'anno (attività riferite in particolare all'industria turistica o alberghiera, alla cantieristica, ecc.) sempre che il periodo di attività sia di durata superiore a tre mesi;

2) insegnanti o professori con incarichi di durata superiore a tre mesi;

3) soggiornanti, per comprovati motivi di salute, certificati da un medico specialista della USL, in località climatiche per oltre tre mesi;

4) lavoratori distaccati, e loro familiari, con contratto di lavoro di durata superiore a tre mesi;

5) militari di carriera e loro familiari (militari in senso stretto, carabinieri, agenti di P.S., guardie di finanza) assegnati a prestare servizio, in via temporanea, in una località diversa da quella di residenza per oltre tre mesi;

6) dipendenti pubblici e privati inviati in missione in una località diversa da quella di residenza per oltre tre mesi e relativi familiari.

I soggetti, appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'art. 6 del regolamento anagrafico (vedi sub *A*) e quelle previste dal secondo comma dello stesso art. 6 riconosciute rilevanti ai fini sanitari (vedi sub *B*), possono, a domanda, essere iscritti negli elenchi dell'USL di dimora temporanea.

L'USL deve istituire un apposito « elenco degli assistiti non residenti » e cioè delle persone che, essendo presenti e non residenti in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'USL per uno dei motivi sopra illustrati, chiedono di essere iscritti negli elenchi dell'USL.

L'iscrizione negli elenchi della USL decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, non può avere durata inferiore a tre mesi e superiore ad un anno, e può essere rinnovata.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi dell'USL, gli interessati devono produrre:

a) certificato, rilasciato dall'ente, amministrazione o società di appartenenza o autorità civile o militare competente, dal quale risulti che l'interessato è dimorante in un comune, diverso da quello di residenza anagrafica, per uno dei motivi sopra indicati e che la permanenza nel comune stesso si protrarrà per oltre tre mesi;

b) certificato di residenza anagrafica;

c) certificato di avvenuta cancellazione dagli elenchi della USL di residenza anagrafica;

d) certificato o altro titolo equipollente d'iscrizione negli elenchi dell'USL di residenza anagrafica unitamente alla richiesta, alla predetta USL, di cancellazione dagli elenchi stessi. La richiesta di cancellazione, da produrre contestualmente alla richiesta di nuova iscrizione, è inviata, a cura della USL che ha ricevuto la domanda, all'USL di residenza anagrafica e, per conoscenza, alle regioni ove le predette USL, di residenza anagrafica e di dimora, sono ubicate. A margine della richiesta di cancellazione deve essere annotata la data di decorrenza della iscrizione temporanea. La USL di precedente iscrizione deve confermare l'avvenuta cancellazione con avviso inviato all'USL di nuova iscrizione e, per conoscenza, alle regioni interessate.

Le iscrizioni temporanee sono soggette a convalida periodica non superiore, comunque, all'anno solare. A tale fine gli interessati devono produrre una nuova certificazione come previsto sub *a*).

Indipendentemente dalla durata della iscrizione temporanea l'USL è tenuta a darne notizie all'ufficio di anagrafe del locale comune per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 13 del regolamento anagrafico.

Le procedure sopra indicate possono essere modificate dalle singole regioni sia per conformarle ai propri sistemi d'iscrizione e cancellazione degli aventi diritto dagli elenchi — sempreché le modifiche non pregiudichino le finalità che si intendono perseguire con le presenti disposizioni — sia per conformarle alle disposizioni che il Ministero dell'interno si è riservato di impartire ai comuni per assicurare un sempre più stretto collegamento fra le anagrafi comunali e le USL.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che il servizio anagrafico già funziona, sia pure episodicamente ed a livelli territoriali comunque circoscritti, da archivio-base per la costituzione degli elenchi USL, nonché per il loro periodico aggiornamento tramite l'invio alle USL stesse, da parte dei relativi uffici anagrafici, degli elenchi dei nati, dei morti, dei nuovi iscritti, dei trasferiti.

Sulla generalizzazione di tale esperienza, finora lasciata alle sporadiche iniziative locali, concordano sia lo scrivente Ministero che il Ministero dell'interno, tanto più che un rapporto costante e istituzionalmente sancito tra anagrafi comunali e anagrafi USL consentirebbe di raggiungere obiettivi non trascurabili. Infatti, prescindendo dagli evidenti riflessi di ordine finanziario (impossibilità di doppie iscrizioni negli elenchi USL, eccetera) lo stretto rapporto fra le anagrafi comunali e le unità sanitarie locali offrirebbe la garanzia di un servizio al cittadino in tempi reali, evitando che lo stesso si faccia carico di richiedere singolarmente il certificato attestante la propria condizione di residente da esibire successivamente alla USL al fine di ottenere l'iscrizione.

Le anagrafi comunali dovrebbero, in prospettiva, automaticamente comunicare alla USL interessata, esperiti i previsti accertamenti, le eventuali variazioni nelle condizioni dei residenti (mutamenti di indirizzo, trasferimenti, cancellazione, passaggi all'AIRE e così via).

Parimenti, nel caso di trasferimenti di residenza in altro comune, quest'ultimo, una volta perfezionato l'iter d'iscrizione tra i residenti, dovrebbe comunicare alla USL competente il nuovo nominativo da inserire nell'elenco.

La collaudata esperienza della struttura anagrafica nel campo delle comunicazioni tra i diversi uffici si presenta quale valida garanzia di efficienza nel nuovo servizio in cui i predetti uffici sarebbero impegnati.

La collaborazione suesposta realizzerebbe, inoltre, l'obiettivo ulteriore di sgravare le USL di complesse procedure amministrative, per assolvere le quali i comuni da tempo sono dotati di adeguate strutture.

SITUAZIONI PARTICOLARI

A) *Assenza temporanea.*

Non possono essere iscritte negli elenchi della USL dove dimorano, ma debbono continuare ad essere iscritte negli elenchi delle USL del comune d'iscrizione anagrafica, le persone comprese nella generale previsione dell'art. 1, terzo comma, del regolamento anagrafico, che:

1) si assentano sistematicamente dal comune di iscrizione anagrafica (ossia dal comune di dimora abi-

tuale nel quale hanno l'abitazione e la famiglia) per raggiungere un diverso comune ove svolgono la propria attività professionale giornaliera, e che ritornano seralmente o in via ricorrente nel comune stesso. E' questo il caso tipico dei cosiddetti lavoratori « pendolari » o « in missione » di breve durata;

2) si assentano saltuariamente dal comune d'iscrizione anagrafica o si recano in altro comune dove dispongono di una seconda abitazione di cui hanno la disponibilità o posseggono beni immobili da amministrare. Rientrano, fra queste, le persone che si recano in altro comune per turismo, per villeggiatura, per affari, per visite a familiari o amici, ecc.

La « assenza temporanea », per qualsiasi motivo, dal comune di dimora abituale non ha, quindi, alcuna rilevanza. Gli interessati come conservano la residenza nel comune di dimora abituale (art. 2 legge anagrafica) così conservano l'iscrizione negli elenchi della USL in cui è ubicato il comune di residenza anagrafica.

B) *Dimora all'estero.*

1) Emigrazione temporanea.

Restano iscritti negli elenchi dell'USL del comune di iscrizione anagrafica coloro che si recano temporaneamente all'estero per l'esercizio di occupazione stagionale, o, comunque, per causa di durata limitata (emigrazione temporanea, art. 1 del regolamento anagrafico). I soggetti, che, durante la loro permanenza fuori dal territorio nazionale, hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte del Ministero della sanità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dovranno essere cancellati dagli elenchi della medico-generica e pediatrica di libera scelta, nei casi in cui la permanenza all'estero si protragga per oltre un mese (art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526).

Coloro che sono stati cancellati dagli elenchi ai sensi del richiamato art. 7, durante i periodi di rientro saltuario in Italia, hanno diritto a tutte le prestazioni garantite ai cittadini residenti compresa l'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso i servizi di guardia medica stagionale e il sistema delle visite occasionali con i limiti e le modalità vigenti.

2) Emigrazione definitiva.

Sono cancellati dall'anagrafe e dagli elenchi dell'USL coloro che si trasferiscono all'estero in via definitiva (emigrazione definitiva) o per lunghi periodi (emigrazione non temporanea).

Rientrano in detta categoria sia coloro che emigrano all'estero in via permanente, acquisendo la residenza in altro Stato, sia coloro che si recano all'estero per causa di lunga durata (lavoro, studio, ecc.) facendo ritorno in Patria per brevi periodi dell'anno.

Tali soggetti (emigrati), durante gli eventuali periodi trascorsi in Italia per ferie o festività, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano secondo le direttive già emanate al riguardo.

C) *Persone senza fissa dimora.*

In una situazione del tutto peculiare si trovano, poi, alcune persone che, in ragione della professione esercitata, non possono dimorare abitualmente in alcun comune: ossia « le persone senza fissa dimora ».

In detta categoria rientrano esclusivamente coloro che, per motivi professionali, sono costretti a continui spostamenti da comune a comune (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.) senza possibilità di periodico ritorno in famiglia.

Non possono essere comprese, quindi, nella categoria dei « senza fissa dimora » quelle persone che frequentemente si assentano dal comune di dimora abituale non avendo una sede stabile di lavoro (rappresentanti di commercio; personale imbarcato, civile o militare, ecc.) e che sono iscritte nell'anagrafe del comune di dimora abituale dei familiari.

Le persone « senza fissa dimora » sono iscritte anagraficamente nel comune dove essi hanno eletto il domicilio ovvero del comune di nascita (art. 2 della legge n. 1228/1954).

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi dell'USL gli interessati sono tenuti a produrre il certificato di residenza anagrafica unitamente alla dichiarazione dell'USL, nel cui territorio è ubicato il comune di precedente iscrizione anagrafica, di cancellazione dagli elenchi dell'USL stessa.

D) *Lavoratori stranieri non residenti.*

I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno in Italia che svolgono attività lavorativa per la quale risultino versati i relativi contributi sociali di malattia (es. lavoratori dello spettacolo; collaboratrici domestiche, insegnanti scolastici, ecc.), sono iscritti, previa verifica della posizione contributiva presso l'INPS, alla USL del comune presso il quale hanno eletto il domicilio per tutto il periodo dell'attività lavorativa in Italia.

SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 6
DEL DECRETO MINISTERIALE 9 SETTEMBRE 1981

I cittadini italiani e stranieri (compresi i familiari) i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, non soggetti al regime di sicurezza sociale di malattia vigente in Italia, e cioè quei cittadini che svolgono attività lavorativa presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, possono essere iscritti negli elenchi della USL solo a seguito della stipula delle apposite convenzioni, tra Ministero della sanità e i predetti organismi, previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 9 settembre 1981, che disciplina l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833/78.

Risulta, tuttavia, che alcuni dei predetti soggetti hanno già richiesto ed ottenuto l'iscrizione ex art. 63 della legge n. 833 o ex art. 5 della legge n. 33/1980 ovvero sono stati iscritti d'ufficio in quanto cittadini italiani residenti.

Stante tale situazione, con decreto interministeriale in corso di emanazione è stata disciplinata, in attesa della stipula delle convenzioni, la partecipazione alla spesa dei soggetti di che trattasi; conseguentemente l'iscrizione deve essere confermata, salvo che gli interessati stessi non richiedano la cancellazione, così come previsto dal predetto decreto interministeriale.

Per quanto concerne eventuali nuove iscrizioni di soggetti che si ritiene rientrino nella categoria in questione, al fine di evitare illegittimi rifiuti e quindi mancata erogazione dell'assistenza, le USL dovranno comunque provvedere all'iscrizione stessa dandone immediata comunicazione allo scrivente Ministero per le necessarie verifiche.

Saranno portate a conoscenza delle USL le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 del richiamato decreto ministeriale 9 settembre 1981.

Rapporti con le anagrafi comunali

Il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica, con i quali sono state concordate le direttive in questione, si sono riservati di impartire ai comuni le disposizioni di competenza per assicurare la reciproca collaborazione tra gli uffici anagrafici comunali e le USL.

Cancellazione dagli elenchi ex art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526

Ulteriore problema sollevato da parte di numerose regioni è quello relativo all'interpretazione e modalità di applicazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Detto articolo, come è noto, prevede l'aggiornamento da parte delle USL degli elenchi dei cittadini assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, nonché la cancellazione dei « nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscono dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'art. 6, punti *V*) e *Z*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 ».

Si chiarisce, innanzitutto, che gli « elenchi » ai quali fa riferimento il richiamato art. 7 non sono quelli di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge n. 833/1978, ossia gli elenchi dei cittadini residenti nel territorio di ciascuna USL e dall'USL stessa assistiti, ma gli « elenchi » nominativi degli assistiti in carico a ciascun medico di medicina generale o pediatrica di libera scelta, previsti dai vigenti accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.

Si osserva, inoltre, che l'art. 7 di che trattasi, per quanto concerne l'« aggiornamento degli elenchi », eleva ad obbligo di legge l'adempimento già posto a carico delle USL dagli articoli 20 dei richiamati accordi, mentre, per quanto concerne la «cancellazione dagli elenchi» di particolari categorie di assistiti, integra la disciplina degli articoli 18 degli accordi stessi.

Si rileva, tuttavia, che nella realtà, in genere, le USL dispongono di un unico elenco utilizzato sia ai fini dell'iscrizione dei cittadini residenti sia ai fini della scelta del medico di fiducia.

Pertanto, nei predetti casi in cui le USL non sono dotate di elenchi separati, la « cancellazione », non potendo essere effettuata dall'unico elenco esistente, si configura quindi, necessariamente e unicamente, come « sospensione dell'iscrizione dell'interessato relativamente all'assistenza medico-generica ». In sostanza, nel caso in cui le USL siano dotate di distinti elenchi la cancellazione, ai sensi dell'art. 7, sarà effettuata esclusivamente dall'elenco nominativo della medico-generica; nel caso, invece, in cui le USL siano dotate di un unico elenco, non si dovrà procedere alla cancellazione dall'elenco, ma esclusivamente ad un'annotazione nell'elenco stesso dell'avvenuta sospensione del diritto all'assistenza medico-generica.

La disposizione del richiamato art. 7, finalizzata al contenimento della spesa sanitaria, risponde anche alla esigenza di razionalizzare il sistema dell'assistenza « a ciclo di fiducia », per evitare, attraverso un più puntuale aggiornamento degli elenchi, duplicazioni di forme assistenziali e di conseguenti spese.

Infatti, l'assistenza medico-generica e pediatrica di libera scelta, contrariamente a tutte le altre prestazioni sanitarie, è assicurata con la corresponsione di compensi capitari forfettari annui che prescindono dalle effettive prestazioni erogate, per cui è evidente che la mancata « cancellazione » dagli elenchi dei soggetti ai quali lo Stato già assicura con altre modalità detta assistenza, comporta una indebita corresponsione di compensi ai medici di fiducia e una duplicazione di spesa.

Si è ritenuto, pertanto, con la norma in questione, di introdurre nel sistema della legge n. 833 il principio che l'assistito ha diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica (con oneri a carico dello Stato) da parte di un solo organismo: l'USL o l'amministrazione pubblica di appartenenza o il Ministero della sanità; non possono, cioè, sussistere situazioni nelle quali l'assistito abbia la possibilità di fruire, alternativamente, in via ordinaria, dell'assistenza medico-generica o pediatrica da parte di organismi pubblici diversi.

La disposizione, quindi, deve essere interpretata, sia alla luce del richiamato principio dell'unicità dell'assistenza medico-generica e pediatrica, sia tenendo conto delle finalità di contenimento della spesa sanitaria che la norma stessa ha inteso perseguire per evitare che una non corretta applicazione della stessa finisca in concreto per negare, in alcuni casi, l'assistenza agli interessati o per comportare maggiori oneri complessivi.

Ciò premesso, in ordine alla portata dell'espressione « temporaneamente », questo Ministero, tenuto conto anche della vigente disciplina convenzionale, ritiene che la cancellazione dagli elenchi dei soggetti interessati debba essere effettuata soltanto nei casi in cui la causa che la determina sia di durata superiore a trenta giorni; la decorrenza della cancellazione opera, in ogni caso, dal giorno in cui si è verificata la causa stessa e, quindi, anche con effetto retroattivo; ai fini della corresponsione dei compensi ai medici a carico dei quali erano i soggetti « cancellati », la cancellazione decorre dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervenga nella prima o nella seconda metà del mese.

Per quanto concerne le categorie di assistiti richiamati, in generale, dall'art. 7 e le situazioni che danno luogo per gli stessi alla « cancellazione », *si precisa che*

devono essere cancellati dagli elenchi esclusivamente coloro che usufruiscono in via ordinaria dell'assistenza medico-generica e pediatrica a carico dello Stato.

Personale militare.

La cancellazione riguarda solo i cittadini chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva o che siano allievi di scuole militari, nonché il personale militare in servizio all'estero o imbarcato su navi militari per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, e i cittadini che svolgono servizio sostitutivo di quello di leva.

Corpi di polizia, dei vigili del fuoco e degli agenti di custodia.

Gli appartenenti ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Corpo degli agenti di custodia non debbono essere cancellati dagli elenchi, in quanto non usufruiscono, da parte delle amministrazioni di appartenenza, di prestazioni medico-generiche. Sono, invece, da cancellare coloro che svolgono servizio sostitutivo di quello di leva nei predetti Corpi.

Detenuti.

Devono essere cancellati dagli elenchi i costretti in istituti di prevenzione o pena (detenuti con sentenza passata in giudicato o in attesa di giudizio, costretti in riformatori, ecc.) per tutto il periodo, superiore a trenta giorni, della costrizione negli istituti stessi.

Personale delle FF.SS.

Il personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non deve essere cancellato, in quanto la organizzazione sanitaria della predetta azienda non eroga prestazioni medico-sanitarie ma svolge, esclusivamente, accertamenti tecnico-sanitari delle condizioni del personale stesso.

Cittadini all'estero.

La cancellazione dagli elenchi dei cittadini che si recano temporaneamente all'estero, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, deve essere effettuata contestualmente al rilascio dell'attestato di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 o dagli appositi attestati del diritto alla assistenza previsti dalla regolamentazione comunitaria e dai vigenti accordi internazionali di reciprocità.

Personale navigante.

Il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, che si trovi in una delle situazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/80, dovrà essere « cancellato » dagli elenchi per tutto il periodo in cui è assistito dal Ministero della sanità ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica. Come già rappresentato con circolare telegrafica del 21 maggio 1983, il personale navigante nelle situazioni innanzi indicate ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 della legge n. 833 del 1978 e 6, comma secondo, quarto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, di accedere a tutti i servizi di assistenza sanitaria di qualsiasi unità sanitaria locale con le modalità e i limiti vigenti per gli assistiti residenti della USL stessa.

Al fine di consentire la identificazione degli aventi diritto, si ritiene necessario munire gli interessati di un apposito tesserino (riprodotto in allegato alla presente circolare) attestante il diritto all'assistenza a carico di questo Ministero.

Poiché le USL non sono in grado di acquisire direttamente e compiutamente tutti gli elementi necessari per la cancellazione dagli elenchi dei soggetti che rientrano nella previsione dell'art. 7, si ritiene che l'onere della informativa al riguardo debba far carico, salvo che per i cittadini che si recano temporaneamente all'estero con attestazioni rilasciate dalla USL, alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni medico-generiche e pediatriche.

Ne consegue, quindi, che *la cancellazione dagli elenchi deve essere disposta esclusivamente*: per il personale militare, su comunicazione del Ministero della difesa; per i costretti in istituti di prevenzione o pena, su comunicazione delle competenti autorità degli istituti stessi; per il personale navigante, su comunicazione dei servizi ministeriali di assistenza sanitaria, a detto personale, di Genova, Trieste e Napoli; per i dipendenti pubblici che si recano all'estero per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, su comunicazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Fuori dei casi in cui l'USL procede alla cancellazione contestualmente al rilascio degli attestati del diritto all'assistenza all'estero, la comunicazione, per i lavoratori occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze di imprese o datori di lavoro privati, deve essere fatta dagli interessati o dall'impresa o dal datore di lavoro; per gli altri soggetti indicati alla lettera *A*) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, la comunicazione del periodo della loro permanenza fuori del territorio nazionale deve essere fatta direttamente dagli interessati.

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto al rimborso di eventuali spese sanitarie sostenute all'estero.

Per evidenti motivi di ordine sanitario questo Ministero ritiene, infine, che il « rapporto di fiducia » non debba considerarsi interrotto nel periodo in cui il soggetto è « cancellato » dagli elenchi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 526/1982, per cui la eventuale successiva reiscrizione dell'interessato negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale era al momento della cancellazione, non costituisce per il medico nuova scelta.

Si rappresenta l'esigenza di una puntuale applicazione delle presenti direttive per assicurare uniformità di comportamento in tutto il territorio nazionale e per gli evidenti riflessi anche d'ordine finanziario e pratico.

Roma, addì 11 maggio 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO « A »

FAC-SIMILE

Lato esterno

AVVERTENZE

La presente tessera è valida fino alla data in essa indicata e deve essere esibita, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta di prestazioni sanitarie.

Il titolare della presente tessera è legalmente responsabile della eventuale assistenza indebitamente fruita.

La presente tessera deve essere immediatamente restituita qualora, per un qualsiasi motivo, dovesse cessare il diritto del titolare all'assistenza da parte del Ministero della sanità.

Qualsiasi variazione della situazione lavorativa del titolare (es. cancellazione dal turno particolare, sbarco di marittimo non iscritto in turno particolare o non in C.R.L., ecc.) deve essere tempestivamente notificata all'ufficio che ha rilasciato la presente tessera.

MINISTERO DELLA SANITA'
Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea
Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti
di . . . .

Tessera di assistenza

N. . . . .

. . . .
Cognome

. . . .
Nome

. . . .
Data di nascita

. . . .
Matricola

. . . .
Compartimento

. . . .
Domicilio

N.B. Da piegare in corrispondenza della linea tratteggiata.

Lato interno

Settore (*)	Validità	Timbro - firma	Settore (*)	Validità	Timbro - firma

(*) Indicare se: aeronavigante; marittimo in C.R.L. (continuità rapporto lavoro); marittimo in T.P. (turno particolare); marittimo in R.O. (ruolo organico); marittimo imbarcato.

N.B. Da piegare in corrispondenza della linea tratteggiata.

(2774)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontostomatologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2806)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di capo sala (operatore professionale coordinatore) dell'ospedale mauriziano di Lanzo;

un posto di capo sala (operatore professionale coordinatore) dell'ospedale mauriziano di Luserna.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(2808)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «*Conto riassuntivo del Tesoro*»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227